

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 aprile 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 111. Sentenza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Regione Sicilia - Entrate finanziarie - Partecipazione alla iniziativa legislativa del Governo - Esclusione - Istruzione elementare - Attribuzioni statali in materia di pubblica istruzione devolute alla regione - Mancata esclusione della regione dall'applicazione delle nuove norme - Riserva all'erario di entrate per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - IRAP - Addizionale Irpef - Limitazioni all'attuazione dei decreti in materia - Riferimento alla sentenza della Corte n. 92/1999 - Insussistenza di lesioni dell'autonomia regionale - Inammissibilità - Non fondatezza - Riserva, da parte della Corte, circa la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158, e 216; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 85, art. 3, comma 158; legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216).

(Statuto speciale regione siciliana, artt. 14, lettera *r*), 17, lettera *d*), 20, 21, terzo comma, 36; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2)

Pag. 11

N. 112. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno bancario - Pubblicazione dei protesti - Ipotesi di legittimo rifiuto del pagamento - Provvedimento d'urgenza pretorile - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 151/1994 - Insussistenza di violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 2, 3 e 24)

» 20

N. 113. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 162/1997, 422/1994, 475/1993, 237/1994 e 395/1990) - Ammissibilità di trattamento differenziato solo per determinate categorie di soggetti - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 170)

» 23

N. 114. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso tributario - Contribuente - Mancata impugnazione dell'accertamento fondato su errore di fatto - Impugnazione dell'iscrizione a ruolo - Preclusione - Non pertinenza del parametro invocato - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, terzo comma).

(Cost., art. 53, primo comma) Pag. 25

N. 115. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità del condannato - Applicazione della libertà controllata - Inapplicabilità della sanzione del lavoro sostitutivo su richiesta del condannato - Riferimento alla sentenza della Corte n. 206/1996 - Spettanza al giudice verificare circa la concreta applicabilità della misura del lavoro sostitutivo nel caso specifico - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, secondo comma).

(Cost., art. 27, primo comma) » 27

N. 116. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Magistrati militari - Consiglio della magistratura militare - Composizione - Collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi - Omessa previsione - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 52/1998 e ordinanza n. 251/1998 - Giustificazione nell'affinità della disciplina del C.M.M. con quella dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, artt. 1, comma 1, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 25, 102 e 108) » 29

N. 117. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Spese di lite a favore dell'amministrazione resistente costituitasi a mezzo di propri funzionari - Condanna del ricorrente in caso di soccombenza - Preclusione - Discrezionalità legislativa - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 295/1995, 196/1982, 53/1998 e 79/1997 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689; c.p.c., art. 91).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) » 31

N. 118. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interruzione del processo - Fallimento di una delle parti - Subordinazione alla dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del suo procuratore - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 96/1998 - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 300).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 33

N. 119. Sentenza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.C.I. - Mancata previsione dell'esenzione per gli immobili posseduti dagli IACP - Carenza di motivazione - Discrezionalità legislativa - Indipendenza dell'imposizione dal riconoscimento dell'insussistenza di capacità contributiva (vedi sentenza n. 159/1985) - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 7, 7, comma 1, e 8, comma 4; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1, 2, 3 e 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 7).

(Cost., artt. 2, 3 e 53) » 34

N. 120. Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tosap - Criteri di determinazione - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la perdurante rilevanza delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47) » 39

N. 121. Sentenza 24 marzo-2 aprile 1999.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Sanità pubblica - Multitrattamento Di Bella - Disposizione della trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione per l'accertamento medico-legale di dati certi sull'efficacia e i limiti di validità della terapia - Utilizzo da parte del pretore, a fini del tutto impropri, di un istituto processuale in concorrenza con la complessa procedura di sperimentazione prevista dai decreti-legge in materia - Esercizio abnorme del potere giurisdizionale - Indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo - Non spettanza al pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, procedere all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio su pazienti diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito - Annullamento dell'ordinanza pretorile del 28-29 luglio 1998, e degli atti ad essa conseguenziali

» 41

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione del 5 febbraio 1999 (della regione Veneto).

Edilizia e urbanistica - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile nel territorio - Attività di promozione di tali programmi attribuita ai comuni o, previa intesa con essi, anche alle province e alle regioni - Gestione dei relativi finanziamenti riservata al Ministero dei lavori pubblici - Disciplina della procedura per la valutazione dei programmi - Asserita mancanza di carattere innovativo dei programmi stessi - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di urbanistica, difesa del suolo, viabilità e lavori pubblici di interesse regionale.

(Allegati A e B, decreto 8 ottobre 1998, Ministro lavori pubblici).

(Cost., artt. 117, 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 79, 80 e 81 e seguenti; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 2, 3 e 4; d.P.R. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 1, 52, 54 e 98)

Pag. 47

- N. 8. Ricorso per conflitto di attribuzione del 9 febbraio 1999 (della regione siciliana).

Impiego pubblico - Ente poste italiane - Trasferimento di dipendenti nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie, a seguito di richiesta di autorizzazione e nulla osta formulata dall'Ente stesso - Prevista conservazione, per detti dipendenti, dell'anzianità maturata e del trattamento economico goduto, ove più favorevole - Mancata osservazione delle procedure statutariamente previste per il trasferimento di personale statale alla regione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali nonché di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Incidenza sull'autonomia spettante alla regione siciliana, con particolare riguardo all'autonomia finanziaria.

(Decreto 23 giugno 1998, Dir. gen. P.C.M. e Ministero del tesoro).

(Statuto regione siciliana, artt. 43, 14, lett. p) e q); 36, 116 e 119)

» 52

- N. 201. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Treviso del 27 ottobre 1998.

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, anche in caso di mancata percezione del reddito (nella specie: a causa di fallimento del conduttore) - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'imprenditore commerciale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 56

- N. 202. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta del 21 dicembre 1998.

Imposte sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici - Potere di richiedere agli istituti di credito gli estratti dei conti correnti intestati al contribuente - Modalità di acquisizione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio della capacità contributiva.

[D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 633, art. 51, nn. 2 e 7, modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, lett. a) e c), *recte*: comma 2, lett. a) e c)].

(Cost., artt. 3, 24 e 53) Pag. 57

- N. 203. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Varese 18 gennaio 1999.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Sanzione sostitutiva della libertà controllata - Violazione del principio della responsabilità penale personale.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità - Possibilità per il giudice di disporre l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata a fronte della richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo - Violazione del principio della responsabilità penale personale.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Lamentata previsione di un tetto massimo di durata di sessanta giorni - Lamentata previsione, altresì, di applicabilità della sanzione sostitutiva condizionata alla previa stipulazione di speciali convenzioni con enti - Lesione del principio di inderogabilità della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102, primo e secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, primo comma) » 58

- N. 204. Ordinanza del pretore di Venezia del 9 dicembre 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Impignorabilità salvo che per crediti alimentari - Mancata previsione della pignorabilità, nei limiti dell'art. 545 c.p.c., per qualsiasi tipo di credito - Disparità di trattamento rispetto alle retribuzioni - Incidenza sul principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) » 61

N. 205. Ordinanza del giudice di pace di Lecce del 23 dicembre 1998.

Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione delle cause di cui trattasi, nella competenza del tribunale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione dei principi di capacità contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998.

(C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113) Pag. 62

N. 206. Ordinanza del giudice di pace di Lecce del 23 dicembre 1998.

Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione delle cause di cui trattasi, nella competenza del tribunale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione dei principi di capacità contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998.

(C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113) » 65

N. 207. Ordinanza della pretura di Milano sezione distaccata di Cassano D'Adda del 12 gennaio 1999.

Pena - Violazioni concernenti la pubblicità dei medicinali per uso umano - Trattamento sanzionatorio - Pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda - Contrasto con i criteri stabiliti dalle legge delega che ha previsto la pena congiunta solo «per le azioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto».

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, artt. 13, comma 1, combinato disposto, 14 e 15, comma 1).

[Cost., art. 76; legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, lett. d)] » 65

N. 208. Ordinanza del pretore di Genova del 2 febbraio 1999.

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittività - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma) » 67

N. 209. Ordinanza del pretore di Genova del 2 febbraio 1999.

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittività - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma) Pag. 71

N. 210. Ordinanza del pretore di Genova del 2 febbraio 1999.

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittività - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma) » 73

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 111

Sentenza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Finanza pubblica - Regione Sicilia - Entrate finanziarie - Partecipazione alla iniziativa legislativa del Governo - Esclusione - Istruzione elementare - Attribuzioni statali in materia di pubblica istruzione devolute alla regione - Mancata esclusione della regione dall'applicazione delle nuove norme - Riserva all'erario di entrate per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - IRAP - Addizionale Irpef - Limitazioni all'attuazione dei decreti in materia - Riferimento alla sentenza della Corte n. 92/1999 - Insussistenza di lesioni dell'autonomia regionale - Inammissibilità - Non fondatezza - Riserva, da parte della Corte, circa la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158, e 216; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 85, art. 3, comma 158; legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 2, comma 154, e 3, comma 216).

(Statuto speciale regione siciliana, artt. 14, lettera r), 17, lettera d), 20, 21 terzo comma, 36; d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», promosso con ricorso della regione siciliana, notificato il 27 gennaio 1997, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1997;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Giovanni Lo Bue per la regione siciliana e l'avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 gennaio e depositato il 30 gennaio 1997 (Reg. ric. n. 18 del 1997), la regione siciliana ha impugnato, in riferimento agli artt. 14, lettera *r*), 17, lettera *d*), 20, 21, terzo comma, e 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione e in materia finanziaria, gli artt. 1, comma 85, 2, comma 154 e 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Nel primo motivo del ricorso la regione sostiene che le disposizioni impuginate sono viziose per violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, ai cui sensi il presidente della regione partecipa col rango di Ministro e con voto deliberativo al Consiglio dei Ministri nelle materie che interessano la regione. Infatti il procedimento legislativo che ha portato alla formazione delle disposizioni impuginate sarebbe stato iniziato e completato senza che il presidente della regione abbia potuto prendere parte alla fase dell'iniziativa legislativa del Governo.

Premesso che tale partecipazione rientra nella sfera delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, la ricorrente sostiene che l'interesse regionale che giustifica tale partecipazione sussiste nei confronti delle norme impuginate in quanto esse producono i loro effetti in materie nelle quali alla regione sono attribuiti poteri che caratterizzano la sua speciale autonomia, e che solo da una partecipazione del presidente regionale alla seduta del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto scaturire il «leale coordinamento» degli interessi della regione con quelli dello Stato, coordinamento cui mira l'art. 21 dello statuto. Ricorda inoltre di avere proposto ricorso per conflitto di attribuzioni in relazione alle limitazioni poste alla partecipazione del Presidente regionale al Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 1996, convocata per l'esame del disegno di legge finanziaria per il 1997, chiedendo l'annullamento della deliberazione con cui il disegno di legge fu approvato.

2. — Col secondo motivo del ricorso si censura l'art. 1, comma 85, della legge — che dichiara non applicabili le disposizioni dei commi da 70 ad 80 dello stesso articolo alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali disciplinano la materia nell'ambito dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione — nella parte in cui non prevede di escludere dall'applicazione delle predette disposizioni anche la regione siciliana. In tal modo infatti, secondo la ricorrente, si violerebbero i principi discendenti dall'art. 14, lettera *r*), e dall'art. 17, lettera *d*), dello statuto, che attribuiscono alla regione, rispettivamente, competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria; si violerebbe l'art. 20 dello statuto, che attribuisce al presidente e agli assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative anche nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 17; si violerebbero le norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione (d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, art. 1), che devolvono espressamente alla regione tutte le attribuzioni statali in materia di pubblica istruzione, salvo quelle enumerate, che restano di competenza statale.

La ricorrente osserva che il comma 70 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 prevede che i provveditori agli studi adottino con propri decreti i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione, con ciò modificando l'ordine delle competenze per la definizione del piano di razionalizzazione della rete scolastica così come disciplinato dall'art. 51 del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui il piano è adottato con provvedimento del Ministro e, nel territorio della regione siciliana, con provvedimento dell'assessore regionale previa intesa col Ministero. Sarebbe dunque illegittimo non avere escluso dall'applicazione delle nuove norme la regione siciliana, tanto più che essa è titolare di competenza addirittura esclusiva in materia di istruzione elementare, mentre la Valle d'Aosta, che da tale applicabilità viene invece esclusa, ha solo una potestà concorrente.

3. — Col terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 36 dello statuto e delle norme di attuazione in materia finanziaria, nonché dei principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, da parte dell'art. 2, comma 154, e dell'art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996. Si tratta di due disposizioni di tenore simile, che riservano all'erario, rispettivamente, le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 dell'art. 2, e le entrate derivanti dalla legge n. 662 nella sua totalità, destinandole a concorrere «alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria», e dispongono che con decreto del Ministro delle finanze «sono definite, ove necessarie, le modalità» di attuazione di quanto previsto dagli stessi commi in questione.

La ricorrente osserva che la legge n. 662 contiene, oltre a diverse disposizioni che istituiscono nuovi tributi, sostituiscono imposte esistenti con altro tipo di imposizioni, ed elevano aliquote di tributi, interventi molteplici e di varia natura caratterizzati dall'apparente intento di ridisegnare fattispecie tributarie, cause di detrazione o di deduzione, o di allargare la base imponibile (ad esempio attraverso l'aumento delle rendite catastali), ma sostanzialmente rivolti a procurare, in «forme trasversali», delle maggiori entrate.

Tali interventi sulla base imponibile di tributi esistenti, che consentono l'acquisizione di maggiori entrate, non darebbero luogo però a «nuove entrate tributarie» ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, nell'attribuire alla regione la spettanza di tutte le entrate tributarie erariali (salvo alcune espressamente nominate) riscosse nel suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, eccettua soltanto le «nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Nuove entrate tributarie, a questi fini, sarebbero solo quelle derivanti dalla istituzione di nuove imposte o dall'incremento delle aliquote di imposte preesistenti: nella specie, non ricorrendo tali ipotesi, la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi sarebbe illegittima.

Nelle norme impugnate non vi sarebbe, secondo la ricorrente, alcuna indicazione dei criteri per distinguere i proventi nuovi da quelli che non lo sono, limitandosi esse a rinviare ad un decreto ministeriale la indicazione dei criteri selettivi: si impedirebbe così il controllo sul corretto esercizio della deroga, e verrebbe meno la prevedibilità delle relative decisioni, con violazione della certezza del diritto.

Il *vulnus* al principio di leale cooperazione sarebbe ancor più grave per non essersi prevista alcuna forma di partecipazione e consultazione della regione nella determinazione dei maggiori proventi derivanti dagli interventi in parola. La regione sarebbe stata totalmente ignorata, in quanto il presidente della regione non è stato invitato al Consiglio dei Ministri in cui si è discussa e approvata la normativa in questione, e il Ministro determinerà discrezionalmente, senza alcuna partecipazione della regione, il *quantum* dei maggiori proventi riservati allo Stato.

4. — Il quarto motivo del ricorso concerne il comma 158 dell'art. 3, secondo il quale la regione siciliana «provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149» — cioè dei decreti legislativi delegati in tema di istituzione e disciplina della nuova imposta regionale sulle attività produttive — «con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione».

Tale disposizione contrasterebbe con la speciale autonomia finanziaria garantita alla regione siciliana dallo Statuto (art. 36) e dalle norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965), che attribuiscono ad essa il potere di istituire tributi propri nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato.

5. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.

Quanto al primo motivo, nell'atto di costituzione l'Avvocatura erariale osserva che il presidente della regione era stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri con telegramma urgentissimo del 26 settembre 1996: a nulla rileverebbe che l'invito fosse limitato all'esame di una sola parte del disegno di legge, poiché il presidente della regione, se avesse scelto di intervenire, lo avrebbe fatto quale «Ministro fra i Ministri» e in quella sede, senza alcuna limitazione, avrebbe potuto sollevare il problema di altre questioni di interesse regionale; ove fosse stato escluso indebitamente dalla discussione di parti del testo sulle quali aveva diritto di pronunciarsi, avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzioni. Decidendo di non partecipare alla riunione egli si sarebbe invece precluso la possibilità di intervenire e votare sulle questioni di sua competenza.

Il telegramma di convocazione, che faceva esplicito riferimento all'art. 16 del disegno di legge, sulla partecipazione della regione siciliana alla spesa sanitaria, avrebbe avuto unicamente la funzione di richiamare l'attenzione della regione su di esso come argomento che interessava direttamente la regione stessa, ma non avrebbe impedito al Presidente di porre l'accento in sede di Consiglio su altre parti del disegno di legge: l'atto di convocazione non potrebbe avere alcun valore precettivo o vincolante.

Peraltro la normativa finanziaria censurata dalla regione ricorrente non presenterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, alcuna peculiare attinenza diversificata alla regione siciliana, valendo uniformemente per tutto il territorio nazionale.

Nella successiva memoria presentata in vista dell'udienza, la difesa del Presidente del Consiglio precisa che il telegramma di convocazione, che viene prodotto, non recava alcuna limitazione ed era diretto a tutti i presidenti delle regioni a statuto speciale: l'art. 16 allegato al telegramma avrebbe avuto unicamente la funzione di richiamare l'attenzione della regione su un argomento che interessava la regione stessa.

Quanto alle modalità di convocazione, afferma l'Avvocatura nella memoria che il disegno di legge finanziaria, per prassi costante, viene completato solo nel giorno antecedente la discussione in Consiglio dei Ministri ed è distribuito ai ministri nella stessa mattina del giorno della seduta. La convocazione del presidente della regione sarebbe stata effettuata con tempi e modi identici a quelli praticati per i ministri e gli altri presidenti regionali, nelle forme compatibili con i caratteri della delibera di approvazione della legge finanziaria e con l'urgenza ad essa collegata.

6. — In relazione al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura erariale osserva che le norme di legge ordinaria devono essere interpretate in modo conforme alle norme dello statuto, che sono di rango costituzionale: il fatto che non sia espressamente sancita l'esclusione della regione siciliana dall'applicazione di alcune norme non comporterebbe affatto che tale esclusione non sia implicita.

Nella successiva memoria si precisa che l'espressa menzione delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta è giustificata dalla particolarità della disciplina colà in vigore, in quanto la gestione del personale scolastico è trasferita o delegata a detti enti.

Secondo l'Avvocatura, il comma 70 dell'art. 1 della legge, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, è norma di carattere generale che trova applicazione su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia tale applicazione avviene in conformità allo statuto e alle norme di attuazione, come è esplicitamente previsto nell'art. 12 dello schema di decreto interministeriale predisposto dal Ministero della pubblica istruzione. Nella memoria successiva si aggiunge che in effetti la regione ha prospettato al Ministero il piano di riorganizzazione della rete scolastica, sul quale il Ministero, con nota in data 2 luglio 1997, ha espresso l'intesa.

7. — Sul terzo motivo del ricorso la difesa del Presidente del Consiglio osserva che questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1996, ha giudicato infondato il dubbio di legittimità costituzionale che investiva una clausola legislativa (art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995) testualmente identica a quella contenuta nell'art. 3, comma 216, della legge impugnata, e ha precisato che il requisito della novità dell'entrata può ritenersi soddisfatto anche con riferimento a entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di imposte preesistenti.

Le norme qui censurate, inoltre, solo in parte determinerebbero entrate aggiuntive relative a tributi preesistenti, mediante la rimodulazione di una serie di imposte erariali attraverso l'accorpamento delle aliquote; per il resto prevederebbero anche nuovi tributi strutturalmente destinati alle regioni, come l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, ovvero nuovi tributi erariali specificamente destinati al perseguimento delle linee di politica economica e finanziaria in vista della partecipazione dell'Italia all'unione monetaria europea (c.d. contributo per l'Europa).

8. — In relazione al quarto motivo del ricorso, l'Avvocatura erariale osserva che il comma 158 dell'art. 3 della legge impugnata fa espresso riferimento alle «limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione». Dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 si ricaverebbe che le norme tributarie dello Stato dispongono in modo unitario per tutto il territorio nazionale e sono applicabili anche nella regione siciliana, la quale potrà e dovrà legiferare in via attuativa facendo uso dei suoi ordinari poteri legislativi.

Le disposizioni richiamate in tema di imposta regionale sulle attività produttive — conclude l'Avvocatura — non invadono il campo dell'autonomo potere regionale di istituzione di nuovi tributi.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale proposte col ricorso della regione siciliana concernono quattro diverse disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Si tratta del comma 85 dell'art. 1, impugnato nella parte in cui non esclude la regione siciliana dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 70 a 80 dello stesso articolo; del comma 154 dell'art. 2, che riserva all'erario le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 dello stesso articolo; del comma 158 dell'art. 3, che prevede l'attuazione da parte della regione siciliana, con propria legge, dei decreti legislativi delegati emanati in base ai commi da 143 a 149 dello stesso articolo; infine del comma 216 del medesimo art. 3, che riserva all'erario le entrate derivanti dall'insieme della legge n. 662 del 1996.

Con ordinanza in data 11-22 febbraio 1999 questa Corte, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti dell'art. 2, comma 154, e dell'art. 3, comma 216, ha disposto in via istruttoria l'acquisizione di informazioni e documenti, riservata ogni altra decisione sul ricorso.

In questa sede, stralciate tali questioni, la Corte è dunque chiamata a decidere sulle rimanenti due, concernenti rispettivamente il comma 85 dell'art. 1 e il comma 158 dell'art. 3, oltre che sul profilo comune di illegittimità sollevato nei confronti di tutte le disposizioni impuginate, per violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, profilo a sua volta estraneo all'oggetto della disposta istruttoria.

2. — Col primo motivo del ricorso la regione siciliana censura le quattro disposizioni impuginate in quanto il procedimento legislativo che ha portato alla formazione delle stesse sarebbe stato iniziato e completato senza che il presidente della regione abbia potuto prendere parte alla fase della iniziativa legislativa del Governo, intervenendo al Consiglio dei Ministri secondo quanto prevede l'art. 21, terzo comma, dello statuto, ai cui sensi il presidente regionale «col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione». L'interesse regionale sarebbe da ritenere sussistente nei confronti delle norme impuginate, in quanto esse producono i loro effetti in materie nelle quali alla regione sono attribuiti poteri che caratterizzano la sua speciale autonomia.

3. — La censura è inammissibile.

La sua proposizione nel presente ricorso, come ricorda la stessa regione ricorrente, fa seguito al ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto ritualmente dalla stessa regione in riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri, in data 27 settembre 1996, di approvazione del disegno di legge poi divenuto la legge n. 662 del 1996 (erroneamente indicato come disegno di legge finanziaria per il 1997), ricorso nel quale si lamentava che la partecipazione del Presidente regionale — necessaria, ad avviso della ricorrente, sull'intero disegno di legge, per l'interesse regionale che avrebbe caratterizzato la materia in esso trattata — fosse stata invece limitata alla sola disposizione dell'art. 16, in tema di partecipazione della regione al finanziamento della spesa sanitaria.

Questa Corte, con sentenza n. 92 del 1999, ha respinto nel merito detto ricorso, ribadendo che la partecipazione, garantita dallo statuto, del presidente della regione al Consiglio dei Ministri è limitata agli oggetti riguardo ai quali sussista un interesse differenziato della singola regione; chiarendo che il disegno di legge in questione non presentava nel suo complesso tale carattere, avendo contenuti assai vari, unificati solo dall'essere finalizzati alla manovra di bilancio; e osservando che la regione ricorrente non aveva indicato altre specifiche disposizioni del disegno di legge che presentassero il requisito richiesto per giustificare la partecipazione del presidente della regione.

Non è necessario, in questa sede, affrontare il problema se la mancata partecipazione del presidente regionale al Consiglio dei Ministri che ha deliberato di adottare l'iniziativa legislativa possa essere fatta valere come vizio di legittimità costituzionale della legge, una volta che questa sia stata approvata dal Parlamento, o se essa possa invece essere denunciata solo in sede di conflitto di attribuzioni nei riguardi della deliberazione governativa, al cui esito di accoglimento dovrebbero valutarsi gli eventuali effetti sul procedimento parlamentare. Nella specie sussistono infatti due decisive ragioni che impediscono comunque l'esame nel merito della censura.

Da un lato, sta di fatto che tre delle quattro disposizioni denunciate, e cioè il comma 85 dell'art. 1, il comma 154 dell'art. 2 e il comma 158 dell'art. 3, non erano incluse, né nella forma attuale, né in altra forma, nel disegno di legge approvato dal Governo il 27 settembre 1996: esse traggono infatti origine da emendamenti aggiuntivi proposti nella sede parlamentare. Precisamente, il comma 85 dell'art. 1 deriva da un emendamento Zeller e altri approvato dalla V Commissione della Camera dei deputati (Atti Camera, Commissione V, seduta del 27 ottobre 1996, pagg. 8 e 29); il comma 154 dell'art. 2 deriva dal comma 22 di un articolo aggiuntivo (42-bis) presentato alla Camera come emendamento del Governo (cfr. Atti Camera, seduta del 14 novembre

1996, pagg. 2705 e 2710); il comma 158 dell'art. 3 deriva da un articolo aggiuntivo (64-bis) proposto come emendamento D'Alì e accolto in Commissione al Senato (cfr. Atti Senato, Commissioni V e VI riunite, seduta antimemoria del 6 dicembre 1996, pagg. 31 e 110).

È evidente che in relazione a queste disposizioni non è in alcun caso proponibile una censura riferita alla mancata partecipazione del presidente regionale al Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione dell'iniziativa legislativa.

Dall'altro lato, per quanto riguarda la quarta disposizione impugnata, cioè il comma 216 dell'art. 3, si tratta bensì di una disposizione già presente nel disegno di legge deliberato dal Governo (all'art. 82). Ma la censura in esame non può comunque avere ingresso in questa sede, dopo che il ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto dalla regione siciliana avverso la delibera governativa, per rivendicare la partecipazione necessaria del presidente regionale in relazione all'intero disegno di legge — senza peraltro, nemmeno in via subordinata, indicare l'art. 82 del disegno di legge (cui corrisponde l'art. 3, comma 216, della legge) come oggetto di uno specifico interesse regionale suscettibile di giustificare detta partecipazione — è stato respinto nel merito da questa Corte, con la citata sentenza n. 92 del 1999. Una ulteriore decisione di merito si configurerebbe infatti come un inammissibile *bis in idem*.

4. — Con il secondo motivo del ricorso si censura il comma 85 dell'art. 1 della legge impugnata, nella parte in cui non prevede di escludere anche la regione siciliana — come esclude la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dalle rispettive norme statutarie e di attuazione — dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 70 a 80 dello stesso articolo. Si tratta delle disposizioni che hanno ad oggetto la definizione di criteri e parametri per la riorganizzazione della rete scolastica; la rideterminazione degli organici del personale della scuola e delle dotazioni organiche delle singole scuole, nonché dell'organico funzionale di ciascun circolo didattico; le assunzioni di personale docente, i termini per la presentazione e la revoca delle dimissioni, la riconversione del personale in esubero, l'insegnamento dell'educazione fisica, le supplenze, le spese per gli accertamenti ai fini del riconoscimento legale o del pareggioamento di scuole, la spesa per i compensi relativi agli esami di maturità.

Secondo la ricorrente la mancata esclusione della regione siciliana dall'applicazione di tali disposizioni lederebbe le norme statutarie e di attuazione che attribuiscono ad essa competenza legislativa e amministrativa in materia di istruzione, contrastando con la disciplina dell'art. 51 del d.lgs. n. 297 del 1994, che comporterebbe l'adozione del piano di razionalizzazione della rete scolastica, per il territorio siciliano, con provvedimenti dell'Assessore regionale previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

5. — La questione è infondata.

Essa investe il comma 85 dell'art. 1, lamentando che esso non estenda alla regione siciliana la norma che esclude l'applicabilità delle disposizioni precedenti ad altri enti ad autonomia speciale. Ma, nella sostanza, la pretesa violazione dell'autonomia discenderebbe non tanto dalla asserita «lacuna» nel comma 85, quanto dalle disposizioni dei commi da 70 ad 80, la cui efficacia si estende anche al territorio della regione ricorrente: onde è a queste che occorre riferirsi per individuare la portata della questione.

Così precisato l'oggetto della censura, la Corte osserva che la disciplina contenuta nei commi da 70 a 80 dell'art. 1 concerne l'adozione di misure pianificatorie di riorganizzazione della rete scolastica e di revisione degli organici del personale scolastico, volte «al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica» (comma 70, primo periodo).

La ricorrente, pur lamentando la violazione delle norme statutarie che attribuiscono alla regione competenza legislativa, in parte primaria, in parte concorrente, in materia di pubblica istruzione, motiva poi le proprie censure in relazione non tanto all'esercizio da parte dello Stato della potestà normativa nella materia, quanto all'attribuzione ad uffici statali (i provveditorati agli studi) della competenza ad adottare i piani di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione (comma 70, quinto periodo), competenza che invece, ad avviso della medesima ricorrente, nel territorio siciliano dovrebbe essere esercitata, in forza dello statuto e delle norme di attuazione in applicazione dell'art. 51 del d.lgs. n. 297 del 1994, dall'Assessore regionale, previa intesa col Ministero.

L'efficacia delle norme statali anche nel territorio regionale, nella specie, si giustifica da un lato in forza dell'assenza di una legislazione regionale che disciplini la specifica materia (fermo restando il potere della regione di intervenire con la propria legislazione, nei limiti volta a volta stabiliti dallo statuto, alla lettera *r*) dell'art. 14 e alla lettera *d*) dell'art. 17), dall'altro lato in base alla circostanza che l'amministrazione scolastica in Sicilia è tuttora, dal punto di vista strutturale, amministrazione statale: infatti, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 246 del 1985, per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione, trasferite alla regione o ad essa devolute ai sensi dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto (funzioni cioè, queste ultime, che l'amministrazione regionale svolge «secondo le direttive del Governo dello Stato»: art. 5, primo comma, del decreto), questa si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e del personale ivi in servizio; e, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *f*) del medesimo decreto, restano in capo allo Stato le attribuzioni (e i relativi oneri) concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, nonché del personale delle scuole della regione. A sua volta, l'art. 6 delle citate norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 246 del 1985 prevede che le variazioni degli organici del personale statale vengano effettuate dai competenti organi statali, anche se rese necessarie a seguito della istituzione di nuove scuole deliberata «in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale».

Ben si comprende dunque come la disciplina statale dei piani di riorganizzazione delle reti scolastiche, che vanno in definitiva ad incidere sugli organici del personale scolastico, si applichi anche in Sicilia: mentre la diversa situazione esistente nella regione Valle d'Aosta (ove l'amministrazione scolastica è regionalizzata, e il personale della scuola è inserito in appositi ruoli amministrati dalla regione, con oneri finanziari a carico di questa: artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 861 del 1975), e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (ove pure vi è stata una larga devoluzione alle Province stesse di funzioni e di relativi oneri in materia di personale della scuola, e spetta alle province la formazione dei piani per la istituzione di scuole nel rispettivo territorio: cfr. artt. 2 e 5 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, come sostituiti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 433 del 1996; artt. 1 e 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificati dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 434 del 1996; e art. 15 del medesimo d.lgs. n. 434 del 1996) spiega la esclusione espressa delle medesime dalla applicazione delle nuove norme considerate, essendo colà rimessa agli enti autonomi la disciplina della materia nell'ambito delle competenze derivanti dalle rispettive norme statutarie e di attuazione.

6. — Ciò non significa che non trovino comunque applicazione in Sicilia le norme che disciplinano il riparto di funzioni amministrative fra Stato e regione: nella specie, l'adozione dei piani di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione, pur nel silenzio dell'art. 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996, seguirà le regole derivanti da tale riparto, che prevedono, come si è visto, «piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale» (art. 6 del d.P.R. n. 246 del 1985). Così del resto, a quanto ha documentato la difesa del Presidente del Consiglio, senza contestazione da parte della regione ricorrente, è già di fatto avvenuto.

Questa essendo la portata delle norme oggetto dell'impugnazione, le censure della ricorrente risultano prive di fondamento.

7. — Con il quarto motivo del ricorso la regione censura il comma 158 dell'art. 3 della legge impugnata, ai cui sensi la regione stessa «provvede con propria legge all'attuazione» dei decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nei commi da 143 a 149 dello stesso articolo, in tema di istituzione della nuova imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale sull'IRPEF, di contestuale abolizione di tributi erariali e locali, di revisione della disciplina dell'IRPEF e di alcuni tributi locali, «con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione».

Ad avviso della ricorrente, tale norma contrasterebbe con la speciale autonomia della regione siciliana, in quanto riconosce solo il potere di «attuare» le nuove disposizioni, mentre lo statuto e le norme di attuazione attribuirebbero ad essa il potere di istituire tributi propri nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato.

8. — La questione è infondata.

Il testo dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana lascia trasparire una originaria concezione dell'ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione fra finanza statale e finanza regionale. Esso infatti stabilisce che «al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima», e che «sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto», come pure, ai sensi del successivo art. 39, i tributi doganali. Queste disposizioni sem-

brerebbero alludere ad un sistema in cui il potere di disporre il prelievo tributario si esercita, quanto allo Stato, in un'«area» di materia imponibile ad esso riservata, e quanto alla regione in tutta la restante area o per tutte le restanti possibili materie imponibili, in base a scelte autonome della regione stessa: la quale, peraltro, dovrebbe provvedere con i propri mezzi al fabbisogno finanziario connesso alle sue funzioni, salvo il trasferimento da parte dello Stato del fondo di «solidarietà nazionale», previsto dall'art. 38 dello stesso statuto, tendente a «bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale».

In realtà, come è ben noto, questo disegno abbozzato o prospettato nello statuto — mai coordinato in seguito con la Costituzione — non si è sviluppato nell'ordinamento. Le norme di attuazione hanno delineato un assetto ben diverso.

Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ha tradotto la previsione statutaria in un sistema di finanziamento sostanzialmente basato sulla devoluzione alla regione del gettito di tributi erariali riscosso nel suo territorio. Infatti l'art. 1 del decreto stabilisce che la regione provvede al suo fabbisogno finanziario, oltre che mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza, «mediante le entrate tributarie ad essa spettanti». Ma queste sono, secondo l'art. 2, che pure si rifà all'art. 36, primo comma, dello statuto, «oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»: mentre «competono allo Stato» le entrate derivanti da determinate categorie di tributi nominativamente indicati. A sua volta l'art. 6 del decreto stabilisce che «salvo quanto la regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della regione», e che «nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale».

È evidente come ad una ipotetica potestà tributaria liberamente esercitabile in ogni area, ad eccezione di quelle riservate allo Stato, e costituente una fonte di alimentazione della finanza regionale del tutto separata da quella statale, si sia sostituita una potestà residuale, esercitabile al margine, per così dire, della potestà tributaria dello Stato (nella realtà economica, infatti, resta ben poco spazio per l'esercizio di una potestà impositiva autonoma aggiuntiva rispetto a quella esercitata dallo Stato, e per di più ristretta nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato): mentre la fonte principale di finanziamento della regione è divenuto il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della regione siciliana.

Resta alla regione la possibilità (espressamente riconosciuta dal primo inciso dell'art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965) di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo, limiti che la giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto anche all'«esigenza fondamentale» di unitarietà del sistema tributario e a quella del coordinamento con la finanza dello Stato e degli enti locali, «affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale» (sentenza n. 9 del 1957).

Per converso, l'ordinamento finanziario instaurato nei riguardi della regione siciliana, fondato sulla devoluzione del gettito della maggior parte dei tributi erariali, mentre ha condotto ad una sostanziale assenza di esercizio di potestà impositiva autonoma, ha visto lo Stato, da un lato, mantenere a carico del proprio bilancio oneri connessi, oltre che ad interventi straordinari di sviluppo, a settori dell'amministrazione pur riconducibili a competenze statutariamente attribuite alla regione (come nel caso, sopra esaminato al n. 5, dell'istruzione); dall'altro, far partecipare la regione al riparto di fondi nazionali istituiti per diverse finalità (dal fondo per i programmi regionali di sviluppo, al fondo sanitario nazionale, al fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto); di recente, infine, tendere a contenere l'espansione della finanza regionale, collegata all'aumento del prelievo tributario su base nazionale, sia attraverso la riduzione o la esclusione della partecipazione regionale al riparto dei fondi nazionali (cfr., in proposito, sentenza n. 381 del 1990, in relazione agli artt. 18, 19 e 20 del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415), sia attraverso il ricorso a clausole di riserva all'erario di nuove entrate tributarie altrimenti destinate alla regione (cfr. in proposito, ad esempio, sentenze n. 362 del 1993, n. 253 del 1996).

In questo quadro, non può ritenersi lesivo dell'autonomia regionale che la legge statale — nel contesto di una disciplina volta a sostituire con nuovi tributi alcuni tributi erariali e locali esistenti, e a rivedere alcuni aspetti del regime di altri tributi erariali e locali — preveda una legislazione regionale volta ad «attuare» tale disciplina, nell'ambito e nei limiti, espressamente richiamati, della «speciale autonomia finanziaria» della regione siciliana, come delineata nello statuto e nelle norme di attuazione, e quindi anche con i margini di autonomia legislativa che alla regione si riconoscono. Anzi tale previsione si configura come una clausola di salvaguardia della specialità dell'autonomia siciliana in questa materia, introdotta nel momento in cui il legislatore statale apprestava una serie di misure nel campo tributario volte fra l'altro proprio ad avviare, in tutto il territorio nazionale, un sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali fondato in maggior misura sull'utilizzo della «capacità fiscale» delle rispettive comunità, sia pure poi adottando misure di riequilibrio, e in minor misura sulla tradizionale finanza di trasferimento.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 85, 2, comma 154, 3, commi 158 e 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), sollevate, in riferimento all'art. 21, terzo comma, dello statuto speciale, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 14, lettera r) 17, lettera d) e 20 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

d) si riserva all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza 11-22 febbraio 1999, ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, all'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché ai principi di certezza del diritto e di leale cooperazione, dalla regione siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 112

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno bancario - Pubblicazione dei protesti - Ipotesi di legittimo rifiuto del pagamento - Provvedimento d'urgenza pretorile - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 151/1994 - Insussistenza di violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, artt. 1 e 3).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1988 dal pretore di Torino nel procedimento civile Rapali Enrico contro Camera di commercio di Torino ed altro iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il pretore di Torino, nell'ambito di un giudizio promosso per ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. che impedisse la pubblicazione del protesto levato relativamente ad un assegno bancario tratto sull'istituto bancario San Paolo di Torino, che era stato presentato all'incasso alterato in varie parti, sì che l'istituto ne aveva rilevati il furto e la contraffazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti legittimamente levati di assegni bancari, anche se relativi ad ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte del soggetto protestato, e contestualmente ha emesso un provvedimento urgente diretto ad impedire la pubblicazione del protesto per cui è causa durante la sospensione del giudizio principale per l'incidente di costituzionalità;

che, secondo il pretore, in fattispecie come quella sottoposta al suo esame non può dirsi illegittima la levata del protesto, dato che esso non è altro che la constatazione, con atto autentico, del rifiuto del pagamento e serve unicamente per poter esercitare l'azione di regresso e dato che la legge sugli assegni non prevede alcuna ipotesi in cui sia possibile evitare il protesto in funzione delle eccezioni proposte dal debitore;

che, pertanto, salvo che in ipotesi residuali (e cioè qualora vengano in rilievo delle fattispecie riconducibili alla illegittimità o alla erroneità della levata dello stesso), non sarebbe ammissibile la richiesta di non pubblicare un protesto correttamente levato, al contrario di quanto sostengono la Corte di cassazione e numerosi giudici di merito, secondo i quali, nelle ipotesi in cui il portatore non poteva legittimamente richiedere il pagamento al debitore cartolare, la stessa levata del protesto sarebbe illegittima;

che, in realtà, ciò che risulta idoneo ad arrecare un pregiudizio al debitore cartolare, che abbia fondate eccezioni da opporre al portatore del titolo, non sarebbe tanto la levata del protesto, quanto la sua pubblicazione nel relativo bollettino che, nella coscienza comune e nella considerazione sociale, «suona quasi come un marchio di inaffidabilità dei soggetti interessati»;

che, pertanto, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 77 del 1955 — nella parte in cui si prevede la pubblicazione dei protesti legittimamente levati di assegni bancari, anche se relativi ad ipotesi in cui fosse legittimo il rifiuto del pagamento da parte del soggetto protestato — per contrasto:

a) con l'art. 2 della Costituzione, in quanto il diritto del soggetto all'onore e all'identità personale e morale non sembrerebbe adeguatamente tutelato, atteso che la lesione che consegue alla pubblicazione (prevista dall'attuale formulazione dell'art. 1 della legge n. 77) potrebbe non risultare giustificata a seguito del giudizio di bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti;

b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la situazione di colui che venga protestato per mancanza di fondi appare assai diversa da quella di colui che rifiuta il pagamento per motivi legittimi, per cui la previsione di un medesimo trattamento sarebbe lesiva del principio di uguaglianza;

c) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'attuale formulazione delle norme impugnate sarebbe ingiustamente lesiva del diritto di difesa, atteso che il soggetto protestato non godrebbe di alcun soddisfacente strumento per la tutela di situazioni che, al contrario, potrebbero esserne degne; per altro verso, le eventuali azioni di risarcimento dei danni a disposizione del protestato potrebbero rivelarsi di minima efficacia;

che, a giudizio del pretore, la questione non può ritenersi meramente interpretativa, poiché non si tratterebbe di scegliere tra più possibili opzioni ermeneutiche, una delle quali conforme ai precetti costituzionali, ma, al contrario, la legge non lascerebbe spazio per alcuna interpretazione diversa da quella che impone la pubblicazione di tutti i protesti indistintamente (purché ritualmente levati);

che il giudice *a quo* riconosce che profili analoghi a quelli da lui evidenziati sono già stati esaminati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 151 del 1994, con cui la questione allora proposta è stata dichiarata infondata. Tuttavia, egli ritiene che «i rimedi evidenziati dalla Corte non siano ancora sufficienti per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata, in quanto le censure mosse dal giudice *a quo* sono già state esaminate e superate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 151 del 1994, orientata alla ricerca di un equilibrato rapporto fra la tutela del debitore incolpevole protestato e la (talvolta) contrapposta esigenza della conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito;

che, secondo l'Avvocatura, il pretore non avrebbe apportato argomenti nuovi che avvalorino i dubbi sulla illegittimità delle disposizioni contestate, né avrebbe tenuto conto dell'interesse pubblico, il quale richiede che la disciplina dei titoli di credito sia finalizzata non solo a tutelare i legittimi interessi dei soggetti coinvolti, ma anche a proteggere e favorire l'utilizzazione degli stessi titoli, agevolando la speditezza e l'efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche.

Considerato che, come rilevano lo stesso pretore di Torino e l'Avvocatura dello Stato, questa Corte ha già esaminato e respinto una questione che, pur se formulata in riferimento ad una sola delle due norme oggi impugnate ed al solo parametro dell'art. 3 della Costituzione, era analoga a quella odierna, censurando la norma nella parte in cui si prevede la pubblicazione di tutti i protesti levati nella circoscrizione, senza distinguere tra quelli dovuti a colpa del debitore e quelli dovuti a fatti a lui non imputabili;

che, in particolare, nella sentenza n. 151 del 1994 questa Corte ha rilevato che il sistema dei protesti cambiari, come risulta dalle norme oggi impugnate e dal diritto vivente, realizza un trattamento differenziato tra debitori colpevoli ed incolpevoli — nonché un razionale equilibrio fra le misure di tutela dell'onorabilità della persona e del buon nome commerciale, da un lato, e le esigenze della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito ai fini della speditezza ed efficienza del traffico economico e commerciale, dall'altro — prevedendo varie ipotesi di non pubblicazione dei protesti cambiari e consentendo, anche per quelli pubblicati, la contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto del pagamento o le successive rettifiche che il debitore ritiene necessarie;

che in detta sentenza è stato sottolineato che, dopo un dibattito in dottrina ed in giurisprudenza risalente a data remota, la legge 12 febbraio 1955, n. 77 è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di riconoscere il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare *ex art. 700* cod. proc. civ. della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinare nel conseguente giudizio di merito la definitiva cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari, col risultato di inibire la pubblicazione del protesto stesso;

che il pretore rimettente non adduce argomenti sostanzialmente nuovi che possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, poiché si limita ad affermare apoditticamente che i rimedi evidenziati in tale precedente decisione sarebbero «avvertiti come del tutto insufficienti per la tutela del protestato»; in particolare, gli strumenti di difesa riconosciuti dal diritto vivente (che egli ritiene peraltro una forzatura della legge) rischierebbero di aggravare il pregiudizio del debitore, poiché, ove fosse pubblicato sul bollettino un protesto sia pure accompagnato dalle giustificazioni del debitore, «il fatto stesso della pubblicazione potrebbe essere interpretato quale palese infondatezza dei motivi addotti (atteso che si potrebbe dubitare che il debitore non sia riuscito o non si sia attivato per ottenere giudizialmente che il protesto non venisse inserito nell'elenco)»;

che, riguardo a tale ultima doglianza, il giudice *a quo* prospetta una mera eventualità, che verrebbe comunque a dipendere dalla concreta situazione di fatto e dal comportamento dello stesso debitore e non potrebbe essere imputata alla disciplina vigente, la quale riconosce — come già detto — la possibilità di ottenere provvedimenti di sospensione o di divieto della pubblicazione del protesto, nonché la dichiarazione giudiziale della illegittimità della pubblicazione stessa;

che, prevedendo l'ordinamento diversi strumenti per evitare sia la lesione del diritto all'onore ed all'identità personale e morale, sia la disparità di trattamento denunciate dal giudice rimettente, non può ritenersi violato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 113

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 162/1997, 422/1994, 475/1993, 237/1994 e 395/1990) - Ammissibilità di trattamento differenziato solo per determinate categorie di soggetti - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.****(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 170).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Bossio Bianca contro il comune di Napoli, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale della Campania, nel corso del giudizio promosso da una dipendente del comune di Napoli, in servizio presso l'Avvocatura municipale con la qualifica di avvocato dirigente, nei confronti del provvedimento con il quale il predetto comune aveva respinto l'istanza di mantenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, presentata ai sensi del disposto dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con ordinanza del 15 aprile 1997 (r.o. n. 688 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui conferisce, con efficacia retroattiva, validità ai provvedimenti di diniego di mantenimento in servizio dei dipendenti di enti pubblici, adottati sotto la vigenza di una serie di decreti-legge, succedutisi e mai convertiti, il cui art. 1, comma 2, escludeva l'applicabilità del predetto art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, per gli enti locali che deliberassero lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto stesso;

che il Collegio rimettente, dopo avere esposto le vicende relative alla previsione di esclusione degli enti in stato di dissesto dalla sfera di applicabilità del citato art. 16 (contenente l'attribuzione della facoltà per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti), contenuta per la prima volta nell'art. 1, comma 2, del d.l. 15 giugno 1994, n. 376, non convertito in legge, e quindi reiterata con la catena di successivi decreti-legge a partire dal d.l. 8 agosto 1994, n. 492 fino al d.l. 5 agosto 1996, n. 409, ha sottolineato che la esclusione non è stata riprodotta nell'ultimo d.l. 4 ottobre 1996, n. 516, neanch'esso convertito in legge;

che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponendo che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base» di tutti i predetti decreti-legge compreso l'ultimo decreto, ha di fatto individuato un arco temporale, ricompreso tra il 17 giugno 1994 ed il 4 ottobre 1996, durante il quale i dipendenti degli enti locali disestati non hanno potuto godere dei benefici previsti dallo stesso art. 16, in tal modo violando i principi costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza;

che il tribunale amministrativo regionale ritiene che una legge retroattiva, quale quella disciplinata dall'art. 77 della Costituzione, non potrebbe escludere per un determinato arco di tempo l'attribuzione di benefici generalmente concessi, ove non possano enuclearsi ulteriori motivi che giustifichino la disparità di trattamento, tenuto presente che, nel caso di specie, la «mancata reiterazione in via permanente della norma limitativa introdotta con il d.l. n. 376 del 1994» non sarebbe collegata alla cessazione dello stato di dissesto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, tesi successivamente sviluppata con memoria;

Considerato che deve escludersi la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza, alla luce dei principi ricavabili dalle sentenze della Corte relative al trattenimento in servizio oltre i limiti di età (sentenza n. 162 del 1997) e ai trattamenti differenziati a seconda della tipologia del rapporto di impiego e dei tempi diversi anche rispetto alla stessa categoria (sentenza n. 422 del 1994; ordinanza n. 380 del 1994; sentenze n. 475 del 1993; n. 237 del 1994 e n. 395 del 1990);

che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 — da interpretarsi in immediata connessione con il correlato principio, contenuto nell'art. 3, lettera b) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, avente oggetto e criteri direttivi non estesi a tutti i dipendenti pubblici, ma limitati al settore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici — è disposizione di carattere eccezionale, con finalità di contenimento della spesa pubblica in ordine ai trattamenti di previdenza e di quiescenza (sentenza n. 162 del 1997);

che, del resto, non esiste un principio fondamentale della legislazione statale in base al quale vi sarebbe un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio (sentenza n. 162 del 1997);

che pertanto non è viziata, né sotto il profilo della disparità di trattamento, né sotto quello della assoluta irragionevolezza, la previsione (i cui effetti sono stati sanati) di restringere drasticamente le possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il personale degli enti locali in condizioni di dissesto, sia in relazione alle contingenti esigenze di contenimento della spesa degli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto in considerazione della assoluta insufficienza di mezzi finanziari, sia per gli effetti indiretti, anche di prevenzione, nell'ambito degli organi burocratici dell'ente dissestato;

che non deve essere esclusa la legittimità, sotto gli anzidetti profili, di un trattamento differenziato applicato ad una determinata categoria di soggetti in tempi diversi, soprattutto quando si tratta di legge che regola i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge che non erano stati convertiti e avevano determinato una cessazione dal servizio allo scadere del limite di età prefigurato per la stessa categoria, con esclusione — a parte ogni problema interpretativo sulla generale estensione della previsione dell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 — dell'applicabilità di norma di carattere eccezionale;

che non è assolutamente irragionevole la sanatoria anzidetta — rientrando nella piena discrezionalità del legislatore tutte le volte che l'assetto temporaneo da sanare non sia di per sé in contrasto con la Costituzione —, in quanto appartiene alla scelta della legge ex art. 77, ultimo comma, della Costituzione, la previsione di conservare gli effetti già prodottisi di singoli decreti-legge non convertiti: nella specie gli effetti dei divieti di prosecuzione di rapporti di lavoro oltre i limiti di età, adottati nei periodi di vigenza dei singoli decreti-legge decaduti, escludendo così il ripristino o la reviviscenza di rapporti, rispetto ai quali non vi era stata prestazione di servizio, e conseguentemente evitando un aggravio economico per un arco temporale tutt'altro che limitato;

che la norma di sanatoria può ulteriormente essere giustificata — secondo la tesi dell'Avvocatura dello Stato — dalla finalità di contenere gli esuberi di personale che si sarebbero determinati in caso di riassunzioni, con successivo ricorso alla mobilità, con aggravio ulteriore di contributi a carico degli enti (dissestati) e depauperamento di forze di lavoro più giovani, mentre il fluire del tempo (dal giugno 1994 all'ottobre 1996) con superamento del periodo più critico dal punto di vista economico e del personale degli enti locali, costituiva di per sé elemento diversificatore;

che, alla stregua delle anzidette argomentazioni, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0352

N. 114

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso tributario - Contribuente - Mancata impugnazione dell'accertamento fondato su errore di fatto - Impugnazione dell'iscrizione a ruolo - Preclusione - Non pertinenza del parametro invocato - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, terzo comma).

(Cost., art. 53, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla commissione tributaria regionale di Torino sul ricorso proposto da Introvaia Gaetano contro l'ufficio I.V.A. di Torino, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Torino, con ordinanza del 9 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), «laddove non consente la impugnazione della iscrizione a ruolo preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento non autonomamente impugnato, anche nel caso in cui detto avviso contenga errori di fatto»;

che, ad avviso della commissione rimettente, la norma denunciata precluderebbe al contribuente, che non abbia impugnato l'atto di accertamento fondato su un errore di fatto, la possibilità di sottrarsi ad una pretesa fiscale sicuramente ingiusta e non proporzionata alla sua capacità contributiva. Mentre, sotto un diverso aspetto, l'esigenza di certezza e definitività degli atti amministrativi non potrebbe, comunque, comportare il sacrificio del principio di capacità contributiva garantito dall'art. 53, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata in base alla ritenuta coerenza della norma denunciata con tutto il sistema del diritto positivo, che, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, provvederebbe a fissare termini perentori per l'impugnazione degli atti amministrativi;

che, ad avviso della stessa difesa erariale, l'infondatezza della questione, sarebbe ancora più evidente considerando che l'Amministrazione finanziaria potrebbe comunque procedere ad annullare, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, l'atto di accertamento fondato su un errore di fatto anche se divenuto definitivo per la mancata impugnazione;

Considerato che, come più volte chiarito da questa Corte, il principio della capacità contributiva, evocato quale parametro esclusivo dalla commissione rimettente, riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla disciplina del processo tributario oggetto della censura di illegittimità costituzionale (sentenza n. 120 del 1992; ordinanze n. 322 del 1992 e n. 108 del 1990);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata per l'assorbente motivo della non pertinenza del parametro evocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 115

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità del condannato - Applicazione della libertà controllata - Inapplicabilità della sanzione del lavoro sostitutivo su richiesta del condannato - Riferimento alla sentenza della Corte n. 206/1996 - Spettanza al giudice verificare circa la concreta applicabilità della misura del lavoro sostitutivo nel caso specifico - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, secondo comma).

(Cost., art. 27, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal Magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Varese ha sollevato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità del condannato di applicare la libertà controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo;

che a tal proposito il giudice *a quo* dopo aver testualmente riprodotto le considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 206 del 1996, ha rilevato che se, alla stregua di quelle considerazioni, la sopravvivenza del ruolo sussidiario della libertà controllata si giustifica sul piano costituzionale solo in ragione della facoltà accordata al condannato di optare senza limitazioni per il lavoro sostitutivo, tale scelta, ove effettuata, non potrà che essere vincolante per il giudice della conversione, palesandosi ogni residua discrezionalità del giudicante in contrasto con l'art. 27 della Carta fondamentale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, in tema di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, la giurisprudenza di questa Corte — come il giudice *a quo* ha rammentato — si è più volte soffermata sulla necessità di assegnare alla libertà controllata un ruolo effettivamente sussidiario rispetto alla misura del lavoro sostitutivo, essendo quest'ultimo istituto apparso in linea con l'esigenza di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena originaria e pena convertita che riduca al minimo l'incremento di afflittività che naturalmente deriva dalla applicazione di una sanzione destinata ad incidere sulla libertà personale;

che in proposito, e come d'altra parte emerge dalla *ratio* della sentenza n. 206 del 1996, la richiesta del condannato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge, legittima (e dunque impone) l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo;

che spetta comunque al giudice verificare se la misura del lavoro sostitutivo possa ritenersi in concreto applicabile nei casi in cui la stessa non si presenti rispondente alla ineludibile funzione contrassegnata dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che anche le misure applicate a seguito della conversione delle pene pecuniarie sono chiamate a soddisfare;

che, pertanto, non risultando in alcun modo compromesso il parametro evocato dal rimettente, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 116

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Magistrati militari - Consiglio della magistratura militare - Composizione - Collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi - Omessa previsione - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 52/1998 e ordinanza n. 251/1998 - Giustificazione nell'affinità della disciplina del C.M.M. con quella dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1988, n. 561, artt. 1, comma 1, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 25, 102 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal Consiglio della Magistratura militare di Roma, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Consiglio della Magistratura militare in sede disciplinare, con ordinanza in data 28 aprile 1998, ha sollevato: *a*) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; *b*) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 561 del 1988, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;

che, con riguardo alla prima questione, il rimettente, confermando l'indirizzo da esso già espresso in altre precedenti ordinanze di rimessione, osserva che nonostante la natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM (riconosciuta da questa Corte nella sentenza n. 71 del 1995) tale funzione, tuttavia — in applicazione della normativa denunciata che non prevede l'istituzione di un'apposita sezione disciplinare — viene esercitata dal CMM nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da otto a sei membri di volta in volta stabilito all'insegna di un'ampia discrezionalità dei singoli giudici e del presidente del collegio che appare di assai dubbia compatibilità con la garanzia della precostituzione per legge del giudice naturale, nel cui ambito «è difficile affermare che non sia compresa la basilare esigenza della predeterminazione per legge della composizione del collegio giudicante con un numero fisso e invariabile di membri»;

che, quanto alla seconda questione, il Consiglio rimettente rileva che la disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del CMM (che va collegata all'art. 2, comma 5, delle normative di attuazione della legge n. 561 del 1988 di cui al d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati «continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie»), si pone in contrasto con i principi e le garanzie di indipendenza posti dai parametri invocati che comportano la previsione legislativa di adeguate situazioni di incompatibilità oltre che di astensione e ricusazione, essendo facile che (così come si è verificato nel caso di specie e in molti altri procedimenti disciplinari) si riscontrino situazioni di collegamento tra i componenti elettivi del CMM e le vicende da esaminare in sede disciplinare rispetto alle quali, invece, essi dovrebbero essere, o almeno apparire, in posizione di terzietà.

Considerato che la prima questione di legittimità costituzionale è già stata esaminata da questa Corte nella sentenza n. 52 del 1998 e nella successiva ordinanza n. 251 del 1998, rispetto alle quali l'attuale giudice *a quo* non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;

che con riferimento alla seconda questione di legittimità costituzionale va osservato che la mancata previsione del collocamento fuori ruolo dei magistrati militari che compongono il Consiglio della Magistratura militare trova una giustificazione, oltre che nell'esiguità dell'organico della Magistratura militare, nell'affinità della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quella di autogoverno della Magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non è previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, il che non appare vulnerare l'autonomia degli organi stessi;

che, pertanto, entrambe le questioni attualmente sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della stessa legge 30 dicembre 1988, n. 561 sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 117

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - Spese di lite a favore dell'amministrazione resistente costituitasi a mezzo di propri funzionari - Condanna del ricorrente in caso di soccombenza - Preclusione - Discrezionalità legislativa - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 295/1995, 196/1982, 53/1998 e 79/1997 - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689; c.p.c., art. 91).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 gennaio 1998 dal pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Maietta Roberto e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Avellino, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione emessa dal locale Ispettorato provinciale del lavoro, il pretore di Avellino, con ordinanza emessa il 2 gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale (dell'art. 23) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui (secondo la costante interpretazione giurisprudenziale) non consentono al pretore di condannare il ricorrente, nel caso di soccombenza, e salva l'applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente costituitasi a mezzo di propri funzionari;

che, secondo il rimettente, le norme impugnate si pongono in contrasto: *a)* con l'art. 24 Cost., in quanto, non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di infondatezza dell'opposizione, il ricorrente non subisce alcuna conseguenza pregiudizievole, ricevendo viceversa solo vantaggi dalla proposizione dell'azione, che gli consente comunque, nel peggiore dei casi, di pagare dopo molti anni la stessa somma dovuta nel suo ammontare iniziale, senza neppure gli interessi; *b)* con l'art. 97 Cost., poiché la gratuità del processo in questione, la previsione di tutti gli adempimenti a carico dell'ufficio, l'assenza di sanzioni, l'inoperatività dell'onere delle spese processuali, da un lato, e la complessità del giudizio, dall'altro, comportano per l'amministrazione della giustizia un aggravio sia quantitativo che qualitativo, spesso sproporzionato rispetto all'entità degli interessi coinvolti, ciò comportando uno sviamento della sua funzione ed un intralcio alla medesima; *c)* con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto disciplinato, nel nuovo processo tributario, dall'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui si prevede che il Ministero delle finanze, ove stia in giudizio a mezzo di propri funzionari, ha diritto al rimborso delle spese processuali in base alle tariffe degli avvocati, per diritti ed onorari, ridotti questi ultimi del 20 per cento.

Considerato che questa Corte ha più volte riconosciuto, in termini generali, l'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (cfr. sentenza n. 295 del 1995);

che, più in particolare, essa ha precisato come l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosi profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi *ex art. 92*, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge — con riguardo al tipo di procedimento — in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale (sentenza n. 196 del 1982);

che, inoltre, il regolamento delle spese processuali comunque non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi affatto sostenere che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali (ovvero, dei diritti e degli onorari di avvocato) consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese (v., per tutte, sentenza n. 119 del 1969);

che, d'altra parte, il richiamo all'altrettanto univoca giurisprudenza di questa Corte — secondo cui un modello processuale non necessariamente deve costituire parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti procedurali ricollegati a differenti sistemi in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee (sentenze n. 53 del 1998 e n. 79 del 1997) — rende palesemente inidoneo il particolare meccanismo di liquidazione di diritti ed onorari, introdotto nel nuovo processo tributario (art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992), a fungere da *tertium comparationis* onde verificare il denunciato *vulnus* al principio di uguaglianza;

che, infine, rimane estraneo alle denunciate norme, regolanti l'esercizio della funzione giurisdizionale, il parametro dell'art. 97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (cfr. sentenza n. 385 del 1997);

che, pertanto, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, sollevata — in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione — dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 118

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo civile - Interruzione del processo - Fallimento di una delle parti - Subordinazione alla dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del suo procuratore - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 96/1998 - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., art. 300).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Piper 3 e la S.a.s. Bar-signo, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento d'opposizione a decreto ingiuntivo, durante il quale la parte oppo-nente aveva richiesto la declaratoria d'interruzione del processo a séguito del fallimento della parte opposta, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 28 maggio 1997, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui subordina l'interruzione del processo, in caso di falli-mento di una delle parti, alla dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo procuratore;

che, a parere del giudice *a quo* nel caso in cui tale dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai contraddittori del fallito, per l'impossibilità di far valere nei confronti del fallimento un'eventuale sentenza favorevole.

Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi venissero fatti valere nei confronti del fallimento;

che identica questione, sollevata nei medesimi termini dallo stesso pretore, è stata dichiarata manifesta-mente infondata con ordinanza n. 96 del 1998;

che il rimettente ha altresì trascurato di rilevare che i menzionati interessi dei contraddittori del fallito sono salvaguardati dalla costante interpretazione data all'art. 300, secondo comma, cod.proc.civ. dalla giurispru-denza di legittimità, secondo cui, allorché il procuratore costituito ometta di dichiarare (o notificare) la perdita di capacità di stare in giudizio della parte da lui rappresentata, l'altra parte può chiamare in causa coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio, rendendo così opponibile a costoro la sentenza da emettersi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0357

N. 119

Sentenza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.C.I. - Mancata previsione dell'esenzione per gli immobili posseduti dagli IACP - Carenza di motivazione - Discrezionalità legislativa - Indipendenza dell'imposizione dal riconoscimento dell'insussistenza di capacità contributiva (vedi sentenza n. 159/1985) - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 7, 7, comma 1, e 8, comma 4; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lettera a) nn. 1, 2, 3 e 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 7).

(Cost., artt. 2, 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a) nn. 1), 2), 3), 7) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e degli artt. 1, 7, comma 1, lettera i) 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421); giudizi promossi con ordinanze emesse il 5 e il 26 giugno, il 29 maggio (quattro ordinanze), il 5 giugno, il 29 maggio, il 3 luglio (tre ordinanze), il 26 giugno (due ordinanze), il 12 giugno, il 26 giugno, il 5 giugno (due ordinanze), il 26 giugno (due ordinanze) e il 5 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, il 18 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, il 26 giugno, il 29 maggio (due ordinanze) e il 3 luglio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 292, 382, 383, 384 e 385 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, nn. 12, 18 e 23, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio avente a oggetto l'istanza, formulata dall'Istituto autonomo per le case popolari (d'ora innanzi IACP) della provincia di Milano e volta a ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevedono l'esenzione degli immobili posseduti dagli IACP dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

Ad avviso del rimettente, le norme censurate sarebbero innanzitutto in contrasto con l'art. 53, in quanto i predetti immobili possono essere concessi in locazione dietro pagamento di un canone predeterminato per legge, inferiore al valore di mercato, e non possono essere alienati. Il patrimonio immobiliare degli IACP non sarebbe, dunque, indice di alcuna capacità contributiva, e non può essere equiparato, dal punto di vista fiscale, agli immobili liberamente commerciabili.

Le norme in esame sarebbero altresì in contrasto, sotto diversi profili, con l'art. 3.

In primo luogo, perché lesive del principio di uguaglianza, dal momento che l'introduzione dell'ICI, secondo quanto il rimettente ritiene di desumere dagli atti parlamentari, era giustificata dal maggior reddito ricavabile dalla locazione di immobili, in conseguenza della concomitante abrogazione (parziale) del cosiddetto «equo canone». Tuttavia, nei confronti degli IACP l'art. 66, comma 9, del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, consente di aumentare il canone soltanto a partire dall'anno 1994; e per l'anno d'imposta 1993 è stata discriminata la posizione di tali istituti, essendo per essi aumentato il carico tributario, senza che vi fosse incremento del loro reddito.

In secondo luogo, le norme censurate lederebbero il principio di ragionevolezza sotto tre profili:

perché accomunano gli IACP a tutti gli altri contribuenti, non tenendo conto della loro peculiare natura e delle finalità perseguite;

perché li discriminerebbero rispetto a numerosi altri soggetti, per i quali è stata disposta, invece, l'esenzione totale dal pagamento dell'ICI;

perché, mentre ai fini dell'assolvimento dell'INVIM, la legge ha previsto l'imponibilità delle plusvalenze realizzate e non di quelle maturate, con conseguente esenzione di fatto dal pagamento dell'INVIM decennale o straordinaria, al contrario non è stata prevista analoga esenzione per l'ICI.

Infine, il giudice *a quo* prospetta un *vulnus* dell'art. 2, in quanto fine istituzionale degli IACP è garantire il «bene casa» ai meno abbienti, finalità che sarebbe in concreto limitata, e ostacolata, dal pagamento dell'ICI sugli immobili dell'ente.

2. — Con ventiquattro ordinanze di analogo contenuto, adottate nel corso di vari giudizi riguardanti la restituzione di somme versate dal locale Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (d'ora innanzi, IERP) a titolo di ICI, la Commissione tributaria di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera i), e 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedono che gli immobili degli IERP siano esonerati dal pagamento dell'ICI.

Il Collegio rimettente non esamina partitamente i pretesi profili di contrasto con i due parametri costituzionali invocati, ma propone per entrambi un sillogismo, sostenendo che la legge istitutiva dell'ICI esonererebbe dal pagamento una serie di soggetti — proprietari di immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali — e che gli IERP non eserciterebbero alcuna attività qualificabile nella sostanza come «commerciale», dal momento che ne svolgono una finalizzata alla prestazione di un pubblico servizio, qual è fornire il «bene casa» ai meno abbienti. Per cui sarebbe irragionevole discriminare — sotto l'aspetto fiscale — la posizione di enti i cui immobili sono destinati alla protezione sociale.

3. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccependo — con riguardo alle censure mosse dalla Commissione tributaria di Milano — che questa Corte ha dichiarato non fondate, con la sentenza n. 113 del 1996, analoga questione.

Sulla questione sollevata dalla Commissione tributaria di Perugia, la difesa erariale ha sottolineato che gli IACP (e gli IERP) già godono di una riduzione d'imposta del cinquanta per cento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E ha aggiunto che l'attività degli IACP e degli IERP non può definirsi «assistenziale», sì che — per quanto attiene al trattamento fiscale — sarebbe pienamente giustificata la discriminazione prevista dalla legge, ai fini dell'ICI, tra i predetti Istituti e gli enti assistenziali.

Considerato in diritto

1. — Va esaminata preliminarmente la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e gli artt. 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Secondo il rimettente, gli immobili posseduti dagli IACP non costituirebbero indice di capacità contributiva in quanto non commerciabili, mentre gli utili derivanti dalla loro gestione — detratte le spese — debbono essere versati allo Stato.

Riproposta solo parzialmente sotto un diverso profilo, la censura è manifestamente infondata. Analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata sull'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è stata infatti già dichiarata non fondata, in relazione al medesimo parametro, non risultando l'assoggettamento degli IACP al pagamento dell'ICI in contrasto con il disposto di tale norma, anche perché rivalutare le scelte di merito compiute dal legislatore per quanto attiene al regime delle esenzioni comporterebbe «una evidente intromissione nell'ambito della discrezionalità politica riservata alle Camere», che è insindacabile ove non se ne deduca la manifesta irragionevolezza (sentenza n. 113 del 1996). Irragionevolezza che, nel caso di specie, non si può far consistere nella pretesa insussistenza in capo agli IACP di capacità contributiva, avendo questa Corte, in tema di imposte patrimoniali, già ritenuto non manifestamente irrazionale presumere che i fabbricati ricevano, più di ogni altra fonte di reddito, particolari benefici dai servizi e dalle attività gestionali del comune (sentenze nn. 111 del 1997 e 159 del 1985). Sì che non è arbitrario ancorare il prelievo fiscale al possesso dell'immobile.

2. — La Commissione tributaria di Milano dubita anche, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7) della legge n. 421 del 1992 e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedono l'esenzione degli immobili posseduti dagli IACP dal pagamento dell'ICI. Un'imposta che, ad avviso del rimettente, limiterebbe in concreto il conseguimento del fine precipuo dell'Istituto, che è di garantire il «bene casa» ai non abbienti, incidendo di fatto sul godimento d'un diritto costituzionalmente protetto.

Analoga censura viene mossa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, relativamente sia all'art. 7, comma 1, lettera i), sia all'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Le due questioni, che possono essere esaminate congiuntamente, sono l'una infondata, l'altra inammissibile.

È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione la questione prospettata dalla Commissione tributaria di Perugia, non avendo il Collegio in alcun modo argomentato sulla violazione dell'art. 2 della Costituzione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7) della legge n. 421 del 1992, e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sollevata, con riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona (sentenza n. 404 del 1988). Tuttavia, nel caso di specie il giudice *a quo* mostra, con apodittica motivazione, di ritenere che l'imposizione fiscale (o l'aumento di essa) debba, per il solo fatto di esser tale, riverberarsi negativamente sul godimento del diritto alla casa da parte degli assegnatari di alloggi realizzati dagli IACP. In mancanza di ulteriori motivazioni, o esplicazioni, non si può condividere una simile presunzione di causalità fra imposizione fiscale e nocumento al diritto all'abitazione, postulata più che dimostrata.

3. — La Commissione tributaria di Milano dubita poi, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), della legge n. 421 del 1992 e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, poiché il legislatore avrebbe con irragionevolezza discriminato la posizione degli IACP, immotivatamente differenziandola da quella degli altri soggetti esentati dal pagamento dell'ICI e indicati dall'art. 7 (ad esempio, le istituzioni sanitarie pubbliche e le camere di commercio, in relazione agli immobili destinati allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali).

Analoga censura viene sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Perugia, anche in questo caso con riferimento sia all'art. 7, comma 1, sia all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo testé richiamato.

Per identità delle censure mosse, le due questioni vanno esaminate congiuntamente. Esse sono entrambe infondate.

Nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta, il legislatore gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile da questa Corte se non per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. In particolare, si deve escludere che una previsione di esenzione dal pagamento dell'imposta debba sempre equivalere a un riconoscimento dell'insussistenza di capacità contributiva (sentenza n. 159 del 1985). E', dunque, in facoltà del legislatore esentare dall'imposta anche soggetti forniti di capacità contributiva, purché tale scelta non presenti, come si è detto, profili di irrazionalità: che qui non ricorrono.

L'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede infatti, alle lettere a), e) e f), l'esenzione di immobili posseduti da Enti pubblici o di proprietà di soggetti di diritto internazionale; e, alle lettere b), c), d), g), h), i), di immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito. Entrambe queste categorie di immobili (e soggetti) presentano rilevanti differenze rispetto a quelli di proprietà degli IACP, che (sia pure a canoni o prezzi predeterminati per legge) sono destinati istituzionalmente alla locazione o, alle condizioni predeterminate dalla legge, alla vendita. Attività, questa, assai diversa rispetto a quelle cui sono verosimilmente destinati gli altri immobili elencati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

La destinazione degli immobili degli IACP non può, in particolare, essere assimilata a quella degli immobili di cui alle lettere c), g) e h) di tale articolo, dal momento che l'attività dell'Istituto — per costante giurisprudenza della Corte di cassazione — è assimilabile, ai fini per l'assoggettabilità di tali enti all'imposizione ILOR, a quella imprenditoriale, pur a fini di pubblico interesse.

La strutturale diversità fra la destinazione degli immobili di proprietà degli IACP, e quella degli altri immobili previsti dall'art. 7 più volte richiamato, non è elisa dalla circostanza che gli IACP siano obbligati ad affidare l'eventuale utile a una gestione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Siffatto obbligo costituisce, invero, una forma di restituzione allo Stato dei fondi ricevuti, e non muta la natura dell'attività degli IACP da imprenditoriale (o a questa assimilabile, ai fini fiscali) in assistenziale. Essendo presupposto del prelievo fiscale il mero possesso dell'immobile, e non la destinazione a fini di lucro (in quanto l'imposizione ICI tende a colpire non solo i proprietari, ma anche «coloro che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei comuni»: sentenza n. 111 del 1997), non si può evocare, con riguardo al profilo in esame, il fine di pubblico interesse perseguito dal soggetto passivo (sentenza n. 301 del 1987).

Si deve pertanto concludere che il legislatore, non inserendo gli IACP nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, abbia fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità.

Né può ritenersi, al contrario di quanto dedotto dalla Commissione tributaria di Milano, che l'articolo 7 sia norma violatrice del principio di uguaglianza, per avere discriminato la posizione degli IACP (ai quali non è dato

aumentare il canone di locazione) rispetto a quella degli altri proprietari di immobili, ai quali l'art. 11 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ha consentito di derogare, nella fissazione del canone, al regime vincolistico di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Il d.-l. n. 333 del 1992 ha infatti previsto un regime di graduale passaggio da un sistema totalmente vincolato ad altro rimesso alla contrattazione delle parti (art. 11, comma 2-bis), e ha perciò creato, non irragionevolmente, una distinzione anche all'interno della categoria dei proprietari privati fra contratti «prorogati» ai sensi del citato art. 11, comma 2-bis e contratti «rinegoziati».

4. — Infondata è infine, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992. Tale norma, prevedendo una riduzione del cinquanta per cento dell'imposta dovuta dagli IACP, si sottrae alle censure del giudice rimettente; attraverso di essa il legislatore ha infatti conferito uno *status* privilegiato — per quanto attiene al pagamento dell'ICI — agli IACP. Né ha rilievo la circostanza che la riduzione prevista dall'art. 8, comma 4, trovi applicazione a decorrere del 1° gennaio 1997, perché il legislatore, come si è già rilevato, gode di ampia discrezionalità nel disciplinare le esenzioni d'imposta, non essendo peraltro necessario che queste siano sottese da una effettiva assenza di capacità contributiva (sentenze nn. 111 del 1997 e 159 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia;*

b) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e degli artt. 1 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;*

c) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), della legge n. 421 del 1992, e degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano e di Perugia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 120

Ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Tosap - Criteri di determinazione - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Esigenza di una nuova valutazione, circa la perdurante rilevanza delle questioni, da parte dei giudici rimettenti - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.****(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 9 novembre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, il 19 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, il 22 dicembre 1997 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, il 10 dicembre 1997 e il 4 maggio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, ed il 19 giugno 1998 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 167 e 556 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 357, 358, 648, 835, 844, 845 e 846 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 15 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e della IPE S.r.l., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Enrico Potito per l'Enel S.p.a., Adriano Rossi per l'IPE S.r.l. e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.a. avverso l'accertamento d'ufficio per il pagamento, relativamente all'anno 1995, della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Sant'Antioco, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n. 167 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);

che, secondo il rimettente, la disposizione denunciata, nel dettare i criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi in genere, destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, contrasta con l'«art. 76, primo comma, della Costituzione», per aver omesso, nella determinazione della predetta tassa, «di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto

alla tassazione precedentemente in vigore», quali criteri, «di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione», previsti dall'art. 4, comma 4 [*rectius*: lettera b), punto 1)] della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);

che la questione di costituzionalità dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, è stata sollevata, in termini analoghi a quelli prospettati dal predetto giudice *a quo* con altre 6 ordinanze, emesse, nel corso di altrettanti giudizi tributari promossi dall'Enel S.p.a. in ordine alla tassazione per gli anni dal 1995 al 1997, rispettivamente: dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi (in data 19 aprile 1997; r.o. n. 556 del 1997), dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (2 ordinanze del 22 dicembre 1997; r.o. nn. 357 e 358 del 1998) e dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo (3 ordinanze del 19 giugno 1998; r.o. nn. 844, 845 e 846 del 1998);

che, inoltre, avverso il menzionato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 «nella parte in cui, all'art. 47, ... ha provveduto per la rideterminazione delle tariffe nonché per la prevista tassazione forfetaria per particolari installazioni ed allacciamenti tecnici» è stata sollevata questione di costituzionalità anche dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale, con ordinanza emessa (sempre in un giudizio promosso dall'Enel S.p.a. avverso la tassazione per l'anno 1996) in data 10 dicembre 1997 (r.o. n. 648 del 1998), ne ha denunciato il contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per non essersi conformato all'indirizzo contenuto nell'«art. 4, lett. b, punto 1, secondo periodo» (*rectius*: art. 4, comma 4, lettera b), punto 1, secondo periodo) della legge delega n. 421 del 1992, «concernente il limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni permanenti»;

che, infine, con ordinanza in data 4 maggio 1998 (r.o. n. 835 del 1998), emessa in un giudizio tributario promosso dalla S.N.A.M. S.p.a. relativamente alla tassazione per l'anno 1995, la Commissione tributaria provinciale di Torino ha, nuovamente, sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993, denunciando l'art. 47, comma 2;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel prevedere «per le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi ecc. una tariffa per ogni Km. lineare o frazione di esso, comportando tariffe identiche per occupazioni da m. 1 a km. 1», contrasterebbe:

con l'art. 76 della Costituzione, per aver esorbitato dall'ambito fissato dall'art. 4, comma 4, lettera b), punto 2, della legge delega n. 421 del 1992, in quanto, nonostante sussistesse un vincolo «ad emanare una normativa di armonizzazione e revisione dell'imposta avuto riguardo a parametri significativi», il legislatore delegato «ha modificato profondamente la struttura del tributo stesso»;

con l'art. 23 della Costituzione, per la lesione del principio della riserva relativa di legge, essendo «state trasformate in senso punitivo per il contribuente le norme in materia di tassazione dell'occupazione del sottosuolo senza che a ciò corrispondesse una correlativa delega delle Camere»;

con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, avendo sottoposto «fattispecie diverse (occupazioni che possono variare da metri lineari 1 a 1.000)» ad «un'identica tassazione», vulnerando, così, i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che, in relazione al giudizio di cui all'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 167 del 1997), mentre l'Enel S.p.a. ha invocato l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal rimettente, la IPE S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il comune di Sant'Antioco, ha chiesto, invece, una declaratoria di infondatezza della questione medesima;

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza, o per l'inammissibilità, delle sollevate questioni.

Considerato che, per l'identità o, comunque, per la connessione del loro oggetto, i giudizi vanno riuniti;

che la materia sulla quale si incentrano le censure dei rimettenti è stata oggetto di recenti interventi legislativi, tra i quali, da ultimo e successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, quello attuato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 31, comma 27, consente a comuni e province, «per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507», di disporre, con propria deliberazione, «anche con effetto retroattivo», le agevolazioni previste dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizione, peraltro, anch'essa intervenuta successivamente a talune delle menzionate ordinanze di rimessione), «nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata»;

che, pertanto, alla luce del richiamato *ius superveniens* e, segnatamente, della disposizione che contempla modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti, ai quali spetta valutare, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità, l'eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti (vedi, tra le altre, ordinanze n. 147 del 1995 e n. 457 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0359

N. 121

Sentenza 24 marzo-2 aprile 1999

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Sanità pubblica - Multitrattamento Di Bella - Disposizione della trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione per l'accertamento medico-legale di dati certi sull'efficacia e i limiti di validità della terapia - Utilizzo da parte del pretore, a fini del tutto impropri, di un istituto processuale in concorrenza con la complessa procedura di sperimentazione prevista dai decreti-legge in materia - Esercizio abnorme del potere giurisdizionale - Indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo - Non spettanza al pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, procedere all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio su pazienti diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito - Annullamento dell'ordinanza pretorile del 28-29 luglio 1998, e degli atti ad essa conseguenziali.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza del 28-29 luglio 1998 emessa dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con la quale è stata disposta una consulenza medico-legale d'ufficio sui pazienti in cura con il «multitrattamento Di Bella» anche al di fuori della sperimentazione ufficiale; conflitto promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in cancelleria il 18 successivo e iscritto al n. 33 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del pretore di Lecce — sezione distaccata di Maglie;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato dello Stato Felice Pagano per il Presidente del Consiglio dei Ministri e il pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, Carlo Madaro.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29 luglio 1998, con la quale il Pretore, adito ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, ha disposto l'audizione del Direttore dell'Istituto superiore di sanità e la trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione del «multitrattamento Di Bella», riservandosi «all'esito di stabilire le modalità di un accertamento medico-legale d'ufficio, a mezzo di esperti da nominare, finalizzato ad acquisire dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità della multiterapia Di Bella». L'ordinanza violerebbe gli articoli 23, 95, 97 e 102 della Costituzione, in relazione alle norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci, l'autorizzazione alla loro immissione in commercio e gli oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Dopo aver ricordato il contenuto del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, e del d.-l. 16 giugno 1998, n. 186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257, il ricorrente si sofferma sulle quattro fasi della sperimentazione dei farmaci, richiamando poi la sentenza di questa Corte n. 185 del 1998, cui si è data attuazione con il d.-l. n. 186 del 1998, con il risultato di ammettere negli «studi osservazionali» tutti i pazienti oncologici per i quali risultavano inefficaci altre terapie.

Secondo il Presidente del Consiglio, l'ordinanza del pretore non è strumentale all'accertamento di situazioni soggettive, ma si palesa quale cura di interessi pubblici in sostituzione degli organi competenti dell'amministrazione; essa dispone, infatti, un accertamento medico-legale con riguardo a una sfera di patologie indefinita, assumendo valenza generale; eccede l'interesse del singolo ricorrente nel procedimento d'urgenza pendente ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile; e si concreta in un indebito controllo dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della sanità e dalle altre autorità sanitarie.

La Corte costituzionale — prosegue il ricorrente — ha messo in luce, nella citata sentenza n. 185, l'importanza degli accertamenti espletati dagli organi tecnico-scientifici, affermando che il giudice delle leggi non può sostituire il proprio giudizio alle valutazioni demandate a tali organi, e ha così enunciato un principio che vale per sé, e per ogni altro giudice, sulla inammissibilità di valutazioni giudiziarie sostitutive di quelle assunte dagli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione.

Il pretore — è, questa, la conclusione del Presidente del Consiglio — non avrebbe dunque il potere di ordinare una consulenza medico-legale d'ufficio sui pazienti sottoposti al «multitrattamento Di Bella» anche al di fuori della sperimentazione ufficiale, né quello di disporre atti istruttori a essa finalizzati; sì che l'ordinanza dovrebbe essere annullata.

2. — Con l'ordinanza n. 385 del 1998 il conflitto è stato dichiarato ammissibile.

3. — Si è costituito il pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando innanzitutto che il provvedimento giurisdizionale denunciato dal Governo va qualificato quale mero «atto endoprocedimentale», in vista di un successivo accertamento medico-legale, disciplinato dalle norme del codice di procedura civile e preordinato alla eterointegrazione delle conoscenze del giudice, senza alcuna pretesa di realizzare una «controsperimentazione». La prospettiva sarebbe, perciò, quella di un accertamento incidentale.

Se è consentito al giudice ordinario, quale «giudice dei diritti» ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, disapplicare un atto amministrativo con effetti limitati alla fattispecie concreta, a maggior ragione non si può ostacolare — secondo il pretore — la tutela di tale diritto soggettivo laddove non vi sia ancora un atto

amministrativo espressione di potere autoritativo, ma la sussistenza in astratto di detto potere in capo all'autorità amministrativa. Tanto più che al momento di adozione dell'ordinanza pretorile la soglia di garanzia del diritto soggettivo non era condizionata dall'esistenza formale di un atto amministrativo contrario. Vi sarebbe, allora, piena conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del citato d.-l. n. 186 del 1998; e ciò perché l'accertamento qui in esame ha la medesima natura incidentale che è possibile attribuire, in generale, alla cognizione del giudice ordinario. L'ordinanza pretorile non è, dunque, «indice rivelatore» di una volontà volta a contestare, in capo all'autorità amministrativa competente, l'esistenza del potere di verificare l'efficacia terapeutica di un medicinale innovativo; e, d'altronde, l'accertamento così perseguito non può estendersi in alcun modo al di fuori del procedimento civile iscritto al n. 7565/1998, attivato contro l'azienda sanitaria locale Lecce/2 e il Ministero della sanità. Il contestato accertamento medico-legale intende, infatti, verificare l'efficacia del trattamento in esame sui pazienti ammessi alla sperimentazione ministeriale, in vista della decisione finale del giudice che avrà a oggetto la singola fattispecie segnalata, per confermare, modificare o revocare i provvedimenti adottati in via di urgenza, *inaudita altera parte*.

La difesa del pretore allega quindi alla memoria di costituzione cinque documenti: copia di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, con cui si chiede la somministrazione di farmaci a base di somatostatina; il decreto adottato il 17 giugno 1998, secondo quanto previsto dall'art. 669-sexies, comma 2; il verbale di udienza del 15 luglio 1998, con il provvedimento pretorile, redatto in quella sede, di proroga «in via provvisoria» dell'efficacia dei decreti emessi in sede cautelare; l'ordinanza del 28-29 luglio 1998 (che è l'atto impugnato); una nota della cancelleria con cui si attesta che l'ordinanza da ultimo menzionata inerisce al procedimento civile n. 7565/1998; infine, il verbale di udienza del 7 ottobre 1998, nel corso della quale il pretore ha rivolto ai consulenti tecnici i quesiti per l'espletamento della consulenza, disponendo altresì l'acquisizione di alcune cartelle cliniche pervenute.

4. — Nell'imminenza dell'udienza ha presentato memoria in nome del Presidente del Consiglio l'Avvocatura dello Stato, rilevando che l'ordinanza impugnata, per il suo carattere dispositivo, è atto immediatamente idoneo a determinare il conflitto di attribuzione, e non può essere configurata quale «atto endoprocedimentale», quasi che con essa il pretore si sia limitato a manifestare un mero proposito. L'accertamento ha per oggetto 484 cartelle cliniche relative ad ammalati, diversi dai ricorrenti, affetti dalle più svariate neoplasie, peraltro in numero superiore a quello dei pazienti ammessi alla sperimentazione ufficiale; di modo che sarebbe evidente l'esorbitanza rispetto all'oggetto del giudizio, con invasione delle attribuzioni dell'autorità sanitaria.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29 luglio 1998, prima descritta, che dispone la trasmissione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione del «multitrattamento Di Bella», in vista di un accertamento medico-legale che acquisisca «dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità» di tale terapia. I parametri invocati sono gli articoli 23, 95, 97 e 102 della Costituzione, e le norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci e la loro immissione in commercio.

2. — Va confermata l'ammissibilità del conflitto (ordinanza n. 385 del 1998); e qui basta sottolineare la capacità dell'ordinanza del pretore di recare lesione a un ambito di attribuzioni costituzionalmente protette. Essa ha contenuto determinato e immediata efficacia, non prevedendo le norme sul procedimento cautelare la possibilità di impugnativa e, inoltre, ha ricevuto puntuale esecuzione, come risulta sia dall'audizione del Direttore dell'Istituto superiore di sanità (e dall'acquisizione dell'elenco dei pazienti ammessi alla sperimentazione) sia dall'esame degli atti, successivi, prodotti dalla difesa del pretore, che ne hanno dato attuazione.

3. — Occorre dunque accertare se la consulenza disposta dal pretore con l'atto impugnato produca un'illegittima interferenza nelle attribuzioni del potere esecutivo esercitate attraverso l'attività degli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione della sanità, con specifico riferimento alla sperimentazione del «multitrattamento Di Bella» prevista dai decreti-legge nn. 23 e 186 del 1998.

Espressione del potere del giudice, al quale è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, la consulenza tecnica d'ufficio è strumento sovente indispensabile per l'esercizio della giurisdizione, quando bisogna attingere a conoscenze scientifiche per dirimere le controversie che il giudice è chiamato a decidere. Tuttavia, nella vicenda in esame l'ordinanza emessa dal pretore mira ad acquisire, in via generale, «dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità terapeutica» della cura Di Bella, che dovranno essere desunti dall'esperienza dei pazienti neoplastici; perciò, il pretore ha ordinato al Ministro della sanità di trasmettere gli elenchi di tutti coloro i quali sono stati ammessi alla sperimentazione (v. il numero 2 dell'ordinanza). Ma vi è di più: la consulenza riguarda anche i pazienti che hanno usufruito del «multitrattamento Di Bella» (e, in ogni caso, di farmaci a base di somatostatina) «al di fuori della sperimentazione ufficiale».

Si prefigura, così, un accertamento finalizzato alla rivalutazione dei giudizi resi dagli organi tecnico-scientifici che hanno coordinato la sperimentazione: la consulenza tecnica d'ufficio non è infatti circoscritta alle patologie tumorali di cui sono affetti i ricorrenti nel processo, sì che i consulenti dovranno analizzare tutti i casi vagliati durante la sperimentazione. Con modalità tenute invero nel vago, la consulenza si estende a ogni possibile caso ulteriore, estraneo alle procedure della sperimentazione come delineate dai due decreti-legge del 1998, nn. 23 e 186. Tale carattere dello strumento peritale emerge dagli stessi atti prodotti in giudizio dal pretore e, in particolare, dai quesiti posti ai consulenti nonché dai poteri loro attribuiti in ordine alle cartelle trasmesse dal Ministero e quelle «comunque pervenute» all'ufficio giudiziario, con il compito di riscontrare «per ciascuna di esse eventuali carenze di documentazione» e di accertare altresì attraverso «colloqui di parenti stretti» (ove i pazienti siano deceduti) se si siano ottenuti attraverso la terapia «benefici per la qualità della vita». Emblematico in questo senso è il verbale di udienza del 7 ottobre 1998 che si conclude con l'ordine del pretore di acquisire ulteriori 37 cartelle cliniche inviate da un medico di Perugia, e altre giunte per posta o consegnate da un legale. Da tali elementi risulta che è stato demandato ai consulenti un accertamento assai ampio circa gli effetti prodotti dal «multitrattamento Di Bella» sia sui pazienti ammessi alla sperimentazione sia su quelli che in qualsiasi modo, e in ogni parte d'Italia, si siano sottoposti alla cura per scelta autonoma.

Il pretore utilizza così, a fini del tutto impropri, un istituto del processo in modo da farlo risultare obiettivamente in concorrenza con la complessa procedura di sperimentazione prevista dai due decreti-legge più volte citati.

4. — L'esercizio abnorme del potere giurisdizionale è dimostrato anche dalle anomalie che si riscontrano sul piano procedurale. Perché dinanzi a una domanda cautelare, volta a ottenere una prestazione di *facere* dalla pubblica amministrazione, il pretore ha ritenuto di avviare una consulenza che per dimensioni, materiale da esaminare, pertinenza di esso al processo, trascende l'ambito del giudizio, per porsi quale momento di verifica e controllo dell'intera sperimentazione effettuata in base al d.-l. n. 23 del 1998, se non addirittura quale sperimentazione alternativa (il che esula, ovviamente, dalla sfera delle sue attribuzioni). E, infatti, nella vicenda in esame non si riscontra quel necessario rapporto di congruenza fra gli accertamenti peritali e i casi concreti rimessi alla cognizione del giudice che è limite naturale della funzione giurisdizionale, pure con riguardo ai procedimenti civili in corso (nella specie, l'art. 669-sexies del codice di procedura civile parla di «atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto»).

Con riferimento ai dati che si sono messi in luce, non vale osservare — è quanto sostiene invece la difesa del pretore — che l'accertamento ha carattere incidentale con effetti che si esauriscono nel giudizio di merito, come risulterebbe dalla nota della cancelleria prodotta in giudizio, nella quale si attesta che l'ordinanza impugnata attiene al procedimento civile n. 7565/1998. Basterà qui ricordare che le usurpazioni o le menomazioni di un'attribuzione spettante ad altro potere dello Stato non dipendono dalle sole conseguenze concretamente prodotte dagli atti o dai comportamenti contestati, ma si misurano alla luce della «intrinseca entità delle pretese» che abbiano determinato la situazione di conflitto, come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 150 del 1981. Onde si deve affermare che non spetta al pretore di ordinare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio su pazienti, diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, finalizzata ad accertare, in via generale, la validità della «cura Di Bella».

Non è certo in discussione il ruolo essenziale assolto dal giudice nella tutela dei diritti, anche nei confronti della pubblica amministrazione; ma nel caso in esame l'anomalo esercizio dei poteri istruttori dell'organo giurisdizionale ha determinato un'indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo e, in particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci. Sì che l'ordinanza pretorile del 28-29 luglio 1998 va annullata, e con essa gli atti conseguenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, di procedere all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sui pazienti, diversi dai singoli ricorrenti nel giudizio di merito, che si sono avvalsi del «multitrattamento Di Bella», finalizzata ad accertare in via generale la validità terapeutica della medesima; conseguentemente annulla l'ordinanza pretorile del 28-29 luglio 1998, di cui in epigrafe, e gli atti ad essa conseguenziali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0360

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 febbraio 1999
(della regione Veneto)*

Edilizia e urbanistica - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile nel territorio - Attività di promozione di tali programmi attribuita ai comuni o, previa intesa con essi, anche alle province e alle regioni - Gestione dei relativi finanziamenti riservata al Ministero dei lavori pubblici - Disciplina della procedura per la valutazione dei programmi - Asserita mancanza di carattere innovativo dei programmi stessi - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di urbanistica, difesa del suolo, viabilità e lavori pubblici di interesse regionale.

(Allegati A e B, decreto 8 ottobre 1998, Ministro lavori pubblici).

(Cost. artt. 117, 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 79, 80 e 81 e seguenti; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 2, 3 e 4; d.P.R. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 1, 52, 54 e 98).

Ricorso per conflitto di attribuzioni *ex art.* 39, legge 11 marzo 1953, n. 87 della regione Veneto, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dott. Giancarlo Galan, autorizzato dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 5205 del 29 dicembre 1998 che si allega in copia (all. 1) rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini e Luigi Manzi e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Con-falonieri n. 5, come da mandato a margine;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, avverso il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 (recante disposizioni in materia di Promozione di Programmi innovativi in ambito urbano denominati «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio») ed i relativi allegati (Bando, Allegato «A», Allegato «B») pubblicati nel Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 278 del 27 novembre 1998 - Serie generale per la declaratoria di illegittima invasione della sfera di attribuzioni regionali da parte dei suddetti atti statali e per il conseguente loro annullamento.

La legge n. 59 del 15 marzo 1997 riserva, come noto, allo Stato una serie di funzioni e compiti in una serie di materie espressamente indicate nell'art. 1 dalla lettera a alla lettera r-bis, mentre nelle restanti materie i relativi compiti e funzioni sono attribuiti alle regioni e agli enti locali con la precisazione (art. 2) che la disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti così conferiti alle regioni spetta alle medesime quando sia riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione; nelle residue materie alle regioni spetta invece il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Costituzione.

Lo stesso art. 1 ed ancora i successivi artt. 2 e 3 mantengono allo Stato anche una serie di funzioni e compiti nelle materie pur conferite alle regioni: in particolare (art. 1, quarto comma, lett. c), vengono conservati allo Stato i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute.

Orbene, il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, emanato in attuazione della legge n. 59/1997, nel disciplinare in particolare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, dichiara il mantenimento allo Stato delle funzioni relative (art. 54, lett. e) «alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato». E ciò nel quadro dei compiti relativi (art. 52 dello stesso decreto 112 in relazione al già citato art. 1, comma 4, lett. c) «alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza Statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese».

Sta di fatto che il Ministero dei lavori pubblici con decreto 8 ottobre 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, ha approvato una disciplina di «promozione di programmi innovativi in ambito urbano deno-

minati «programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» richiamando i già ricordati artt. 52 e 54 del decreto 31 marzo 1998 n. 112 nonché l'art. 98 del medesimo decreto legislativo, che tra le funzioni mantenute allo Stato individua la pianificazione pluriennale della viabilità, la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete stradale ed autostradale e la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni delle licenze e delle concessioni.

Su tale decreto sembra si sia verificata anche una sofferta intesa con la Conferenza unificata (con voto peraltro contrario della regione Veneto) e comunque tale decreto è stato approvato unitamente ad un bando e a due allegati concernenti le modalità di presentazione dei programmi di intervento.

Orbene, il decreto del Ministro dei lavori pubblici, che pretende di dare attuazione all'art. 54 del decreto legislativo n. 112 (nel quadro dei compiti relativi alle funzioni riservate allo Stato — art. 52 — per la disciplina delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale), in realtà invade la sfera di attribuzioni, sia legislative che amministrative, delle regioni, vuoi perché incide sulla materia loro riservata (urbanistica) dall'art. 117 della Costituzione; vuoi perché incide sulle funzioni in materia di urbanistica e difesa del suolo e assetto del territorio già trasferite alle regioni dagli artt. 79, 80 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (e successive modificazioni: in particolare, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383), sia perché riconduce alla materia mantenuta allo Stato dei programmi innovativi (in quanto inseriti nei compiti essenziali per l'assetto del territorio nazionale), funzioni ed attività che in realtà non si identificano con quei compiti di rilievo nazionale che erano stati definiti dall'art. 1 comma 4, lett. c della legge n. 59/1997 e dallo stesso art. 52 del decreto legislativo n. 112/1998, avendo piuttosto natura di normalissimi interventi sul territorio e come tali riconducibili sulla base della citata normativa (art. 117 della Costituzione, d.P.R. n. 616/1977, legge n. 59/1997), alla competenza vuoi legislativa, vuoi amministrativa delle regioni.

L'art. 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1998 tenta una definizione dei programmi innovativi dicendo che essi «hanno l'obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno».

Come ben si vede, il Ministero omette la definizione dei contenuti dei programmi innovativi; omette persino la definizione di principi o criteri di carattere generale che dovrebbero comunque consentire di individuare e determinare i contenuti degli stessi; sembra piuttosto, se non si è inteso male il faticoso periodare del primo comma del citato art. 2, che tali programmi innovativi (che peraltro sono denominati «di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio») siano concepiti come un metodo (sperimentale) di azione amministrativa allo scopo di attivare finanziamenti sulle aree urbane.

Sta di fatto che il bando allegato al decreto (e che secondo il decreto dovrebbe limitarsi — art. 2, comma 3 — a stabilire le modalità di presentazione e di selezione di programmi innovativi) ne individua i possibili contenuti che non riguardano tanto o soltanto la sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi (come diceva l'art. 2 del decreto), bensì interventi piuttosto concreti che riguardano, fra l'altro, strutture direzionali, strutture ricettive, strutture sanitarie, interventi di edilizia residenziale ed abitativa, opere di urbanizzazione, insediamenti produttivi, recupero di aree e di edilizia degradata. Quindi, in un quadro piuttosto confuso, ed in una sede impropria (il bando piuttosto che il decreto) si coglie pienamente il vero contenuto di questi così detti programmi innovativi, che sono per lo più programmi edilizi di normalissimo assetto del territorio, senza nessuna peculiare connotazione che li possa far ricondurre vuoi ai compiti di rilievo nazionale dello Stato, vuoi al carattere di innovazione, vale a dire ricondurre a quei profili che avrebbero potuto giustificare il mantenimento delle relative funzioni allo Stato stesso.

Si tratta quindi di una evidente invasione nella sfera di competenza regionale, sia sotto il profilo legislativo che sotto il profilo amministrativo in aperta violazione dell'art. 117 della Costituzione, degli artt. 79, 80 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, dell'art. 1 della legge n. 59/1997, degli artt. 52, 54 e 98 del d.P.R. n. 112/1998, in relazione appunto al decreto nel suo complesso, al bando allegato ed in particolare con riferimento all'art. 2 del decreto stesso ed agli artt. 2 e 3 del bando.

L'art. 54 manteneva allo Stato, come si è detto, la funzione di promozione dei programmi innovativi in ambito urbano che implicassero un intervento coordinato da parte delle Amministrazioni dello Stato con esplicito ed evidente riferimento all'esigenza di un coordinamento interstatuale ed in ragione di ciò riservava appunto allo Stato il potere di promozione.

Senonché gli art. 4 e 5 del bando (che sconfina dagli stessi limiti posti dal decreto ministeriale) si apprende che il soggetto promotore dei programmi non è già lo Stato, bensì è il comune che, guarda caso, li deve coordinare con i propri strumenti di pianificazione e secondo un procedimento che ricorda molto da vicino l'adozione dei piani regolatori.

A sua volta l'art. 5 configura la categoria (non prevista nel decreto legislativo n. 112 e neppure nel decreto ministeriale) dei soggetti proponenti: quei soggetti (e fra questi le regioni, le province, le comunità montane, lo stesso Stato ed una serie infinita ed indefinita di amministrazioni pubbliche e di privati) che dovrebbero più o meno disciplinatamente (o più o meno confusamente, sarebbe meglio dire in assenza di una leggibile regolamentazione) formulare le loro proposte «ai comuni promotori» che in sostanza dovrebbero formulare i loro programmi che non sono né più né meno che varianti integrative o modificative dei loro strumenti urbanistici.

Come ben si comprende, il sistema degli artt. 4 e 5 capovolge del tutto arbitrariamente ed illegittimamente il sistema della riserva allo Stato della promozione di programmi innovativi almeno sotto un duplice profilo.

Sotto un primo profilo, perché il mantenimento della funzione circa i programmi innovativi allo Stato era ed è giustificato dal suo essenziale compito di determinazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, tra l'altro mediante intese nella Conferenza unificata. Sulla base dei citati art. 4 e 5 del bando, promotore del programma non è più lo Stato (in ragione del suo fondamentale compito da svolgersi con particolari coordinamenti ed intese), bensì lo sono i singoli comuni (!) sulla base di proposte che in sostanza possono essere avanzate da chiunque (soggetti pubblici e privati), senza neppure un ordine di priorità e senza comunque criteri per stabilirne, priorità, rilevanze, coordinamenti ecc.

Sotto un secondo profilo è da sottolineare che i compiti e le funzioni, che nel sistema della legge delega n. 59 del 1997 non appartenessero a materie riservate allo Stato, rientravano (sia sotto l'aspetto legislativo che sotto l'aspetto amministrativo) nella competenza delle regioni (ove tale competenza non fosse già stata stabilita, come nel caso dell'urbanistica, dall'art. 117 della stessa Costituzione). Nel sistema degli art. 4 e 5 del bando, si verifica, invece, una sorta di impropria subdelega dallo Stato ai comuni con relativa sottrazione di competenza alle regioni, che nei procedimenti per la promozione dei programmi in esame, vengono relegate al ruolo di proponenti. Cosicché attraverso un decreto ministeriale, o, meglio, attraverso il bando ad esso allegato, avviene lo stravolgimento dei principi della delega dallo Stato alle regioni, con potenziamento irrazionale e comunque illegittimo delle funzioni dei comuni a danno delle competenze regionali.

Orbene, secondo un principio più volte dichiarato e confermato dall'insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale, la figura del conflitto di attribuzioni non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del potere, ma si estende ad abbracciare ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto.

Nella specie si verifica, da un lato, un'invasione di potere nella misura in cui gli art. 4 e 5 evidenziano che le funzioni e i compiti che il Ministero ha inteso disciplinare appartengono *ratione materiae* alle regioni, venendo in rilievo programmi innovativi che in realtà sono strumenti riconducibili alla disciplina urbanistico-edilizia nonché alla disciplina degli assetti territoriali ed ambientali e come tali rientranti appunto nella competenza regionale.

D'altro lato è proprio la violazione sopra evidenziata delle stesse norme contenute nella legge n. 59/1997 e del decreto legislativo n. 112/1998 (con riguardo in particolare al soggetto promotore) che concorre a determinare la menomazione della sfera di attribuzioni della regione. In altre parole, proprio l'illegittimo «trasferimento» delle funzioni promozionali dallo Stato ai comuni comporta di fatto una irrazionale sottrazione delle competenze regionali a vantaggio dei comuni in aperta violazione non soltanto dell'art. 117 della Costituzione e delle norme sopra citate, ma anche in violazione delle già ricordate disposizioni contenute nel d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Se le censure che precedono si riferiscono ai profili soggettivi ed oggettivi dei così detti programmi innovativi (promotori dei programmi e contenuti dei programmi) va subito aggiunto che l'invasione dello Stato nelle competenze della regione si coglie anche con riferimento al sistema dei mezzi per realizzare tali programmi.

L'art. 1 dà atto che il Ministero dei lavori pubblici ha delle disponibilità finanziarie per realizzare i programmi in questione; l'art. 1 del bando ribadisce l'individuazione di tali disponibilità finanziarie; gli artt. 6 e 7, 8, 9 e 14 disciplinano molto accuratamente le modalità di finanziamento dei programmi sia nei confronti dei soggetti pubblici che dei soggetti privati: finanziamenti che sono assoggettati, a tenore delle citate norme all'esame e all'approvazione del Ministero.

Ancora una volta l'insieme di tali disposizioni è rivelatore di un'invasione della sfera regionale da parte dello Stato.

In primo luogo perché — e si rinnova qui la censura — si tratta di finanziamenti gestiti dallo Stato in una materia che in realtà appartiene alla regione, attenendo al campo urbanistico, all'assetto del territorio e all'edilizia residenziale ed abitativa e non anche al particolare settore dei programmi innovativi, che costituiscono semplicemente un'etichetta per nascondere un'invasione di campo.

Cosicché in quest'ottica al Ministero si sarebbe dovuto al più riservare un potere di indirizzo e controllo su finanziamenti da trasferire alla regione per l'attuazione dei normali interventi sulle aree urbane, quali sono appunto i pretesi programmi innovativi.

Ma vi è un secondo aspetto, altrettanto grave, che va denunciato come sintomatico dell'invasione dello Stato nella competenza regionale.

L'art. 54 manteneva allo Stato una ben precisa funzione quella di «promozione» dei programmi innovativi. Funzione che non poteva e non può essere interpretata estensivamente non fosse altro perché l'art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 ha cura di precisare che «in nessun caso — quarto comma dell'art. 1 — le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o a enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni». Di più il secondo comma dello stesso art. 1 ha a sua volta cura di precisare che il conferimento delle competenze alle regioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Ciò sta a dire, dunque, che quando l'art. 54 si riferisce alla promozione di programmi innovativi si riferisce alla promozione *tout court* e non anche ad eventuali funzioni e compiti ulteriori che non possono non rientrare nelle normali competenze regionali, alla stregua dei principi ermeneutici contenuti nell'appena citato art. 1 del decreto n. 112/1998.

Orbene, tutto il sistema di finanziamento (con i relativi poteri di approvazione del Ministero) va ben oltre la funzione di promozione, per invadere il campo di gestione amministrativa che non può non competere alle regioni, fermi naturalmente i poteri di indirizzo e di controllo del Ministero che non possono naturalmente però consistere in funzioni di amministrazione attiva quali l'approvazione e la gestione dei finanziamenti stessi.

In questa ottica le disposizioni in esame violano dunque non soltanto l'art. 117 della Costituzione, non soltanto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ma anche gli stessi principi contenuti negli artt. 1 della legge n. 59/1997, 1, 52, 54 del decreto legislativo n. 112/1998, verificandosi così un illegittimo esercizio del potere statale che determina la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla regione.

Gli artt. 10, 11, 12 e 13 configurano le procedure per la valutazione dei così detti programmi innovativi ponendo i criteri (art. 10) stabilendo i procedimenti (art. 11: in particolare accordi quadro), le procedure di spesa e contabili (art. 12) ed, infine, le procedure vere e proprie di valutazione dei programmi (comitati di valutazione, punteggi di valutazione, ecc.: art. 13).

In buona sostanza il Ministero ha così stabilito una sorta di procedura concorsuale con tanto di commissione giudicatrice e di punteggi, oltre ad una serie di procedimenti di dettaglio che vanno dagli accordi quadro agli impegni del comune ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, alla designazione dei funzionari delegati alla contabilità, alla individuazione delle aree ecc.. Come ben si vede, il Ministero è andato ben oltre la sua competenza di promotore dei programmi, per diventare il soggetto che disciplina tutta la fase propriamente amministrativa e gestionale dei programmi stessi. Di più, presiedendo (art. 13 del bando) il Comitato di valutazione e selezione dei programmi ne diventa l'organo chiave nella fase approvativa.

In questo ordine di considerazioni si deduce non soltanto la violazione dei principi che si riconducono all'art. 117 della Costituzione per invasione dello Stato in una materia riservata alle regioni secondo quanto sopra evidenziato, ma si deduce ancora una volta l'illegittimo esercizio del potere come disciplinato dagli artt. 1 e 54 (in relazione anche agli artt. 52 e 98) del decreto legislativo n. 112/1998 in quanto dal superamento dei confini della attività di promozione riservata allo Stato consegue la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla regione, anche nell'ipotesi (negata) che il decreto si muova in un legittimo campo di veri programmi innovativi.

Che l'intervento del Ministero sia andato oltre i compiti e funzioni promozionali relativi all'individuazione di programmi innovativi che, non si dimentichi, in tanto sono riservati allo Stato in quanto si ricolleghino alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori ambientali e naturali, alla difesa del suolo ed alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane (anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese). Che sia andato oltre questi compiti non solo risulta da ciò che il Ministero nel decreto e negli allegati qui contestati non ha minimamente identificato quelle linee fondamentali dell'assetto territoriale di cui i programmi innovativi avrebbero dovuto essere l'espressione, ma anche da ciò che ha pure trovato il modo (negli allegati «A» e «B») di redigere i modelli per la presentazione dei programmi da parte dei proponenti.

La lettura di questi moduli (denominati «modello PRUSST») che si soffermano persino sul numero di telefono e sul *fax* del soggetto proponente, sui nomi dei progettisti, e su tutta una serie di dati che riguardano l'individuazione dell'intervento e nei quali viene richiesto di evidenziare, fra l'altro, se si tratti di interventi di edilizia scolastica, di edilizia pubblica, di edilizia abitativa, di edilizia ospedaliera, di edilizia sovvenzionata, di edilizia libera, di edilizia per il commercio, di edilizia alberghiera, di edilizia destinata al turismo, di edilizia per l'industria, artigianato ed insediamenti produttivi in genere. La lettura dunque di questi moduli persuade della fondatezza di almeno due delle censure sopra proposte e che vengono anche sotto questo aspetto qui espressamente riproposte con riferimento ai due allegati «A» e «B» nel loro complesso.

Da un lato si è resi persuasi che questi programmi, il cui carattere innovativo non si riesce a cogliere e che non è determinato né determinabile, mascherano in realtà interventi in un campo urbanistico-edilizio e di assetto in genere del territorio riservato alla regione dalla Costituzione e dal complesso di leggi attuative più volte sopra citate.

D'altro lato, è reso evidente lo sconfinamento dello Stato in funzioni ed attività di amministrazione, organizzazione e gestione (addirittura di dettaglio estremo) che comunque competerebbero alla regione, ancorché si fosse in presenza di veri programmi innovativi perché appunto si tratterebbe di funzioni, quelle che si sono estrinsecate nell'elaborazione degli allegati, che esulano dai compiti di promozione riservati allo Stato e di competenza appunto delle regioni.

P. Q. M.

La regione Veneto, ut supra rappresentata e difesa, chiede che il decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, il connesso bando ed i relativi allegati «A» e «B» avverso e con riferimento ai quali è stato sollevato conflitto di attribuzioni vengano dichiarati invasivi della sfera di competenze costituzionalmente spettanti alla regione stessa e vengano conseguentemente annullati in quanto in particolare col decreto ministeriale 8 ottobre 1998, col relativo bando e con gli stessi allegati «A» e «B» nel loro complesso e nelle singole articolazioni sopra indicate ed individuate lo Stato si è impropriamente attribuito una competenza spettante alla regione, in violazione dei principi contenuti negli artt. 117 e 118 della Costituzione che riservano alle regioni poteri legislativi ed amministrativi in materie espressamente indicate (quali, nella specie, la materia urbanistica, della viabilità e dei lavori pubblici di interesse regionale) e l'esercizio di poteri legislativi ed amministrativi nelle materie delegate, nonché in violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 59/1997, degli artt. 1, 54, 52 e 98 del decreto legislativo n. 112/1998, degli articoli 79, 80, 81 e seguenti del d.P.R. n. 616/1977 e successive modificazioni.

Venezia-Roma, addì 26 gennaio 1999

Avv. Alfredo BIANCHINI - avv. Luigi MANZI

N. 8

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 febbraio 1999
(della regione siciliana)

Impiego pubblico - Ente poste italiane - Trasferimento di dipendenti nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie, a seguito di richiesta di autorizzazione e nulla osta formulata dall'Ente stesso - Prevista conservazione, per detti dipendenti, dell'anzianità maturata e del trattamento economico goduto, ove più favorevole - Mancata osservazione delle procedure statutariamente previste per il trasferimento di personale statale alla regione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali nonché di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Incidenza sull'autonomia spettante alla regione siciliana, con particolare riguardo all'autonomia finanziaria.

(Decreto 23 giugno 1998, Dir. gen. P.C.M. e Ministero del tesoro).

(Statuto regione siciliana, artt. 43, 14, lett. *p*) e *q*); 36, 116 e 119).

Ricorso della Regione siciliana in persona del Presidente *pro-tempore* on. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 28 gennaio 1999;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto dirigenziale emanato dal Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 23 giugno 1998, relativo al trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, di dipendenti dell'Ente poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie.

F A T T O

Con il decreto dirigenziale impugnato è stato disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, il trasferimento dei sigg.ri Farinella Lucia, Librizzi Venera e Sanfratello Carmelo — tutti dipendenti dell'Ente poste italiane — nei ruoli del personale dell'Ente Parco delle Madonie.

Il decreto in questione è stato, peraltro, emanato senza che su tale trasferimento venisse acquisito il consenso della Regione siciliana, titolare della potestà di ordinamento degli Enti parco regionali, che sugli stessi esercita il potere di vigilanza e controllo, e sul cui bilancio grava interamente il bilancio dei predetti enti.

Ancorché il predetto decreto si basi su una richiesta di autorizzazione e nulla-osta al trasferimento formulata dall'Ente parco delle Madonie, tuttavia, dalla medesima richiesta dell'Ente — n. 1336 del 10 marzo 1998 — e dagli atti allegati, era rilevabile che le coeve deliberazioni invocate a supporto della richiesta medesima (deliberazione del Presidente con i poteri del comitato esecutivo n. 10 del 6 marzo 1998 e deliberazione del comitato esecutivo dell'ente n. 43 del 10 marzo 1998 di ratifica della citata deliberazione presidenziale), ancorché asserite esecutive dal presidente, tali non potevano essere, stante che l'art. 9, terzo comma, lett. *d*) e *i*) della legge regionale n. 98/1981 — sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995 — sottopongono al controllo preventivo di legittimità dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le deliberazioni relative alla pianta organica ed alla sua copertura.

Ed infatti tali delibere vennero annullate dall'assessorato che, con fonogramma prot. n. 6888 del 6 aprile 1998 comunicava all'ente parco delle Madonie di ritenere illegittime le delibere medesime.

Tali delibere, infatti, muovevano dall'erroneo presupposto che le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (dettate, per ragioni di contenimento della spesa regionale, per consentire la mobilità tra enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale e con spese di funzionamento a carico della Regione) potessero consentire la mobilità anche di personale di enti diversi da quelli riguardati dalla norma.

Peraltro, la predetta nota dell'Ente parco delle Madonie del 10 marzo 1998 n. 1336, non richiede che il Dipartimento e l'Ente poste dispongano il trasferimento e l'inquadramento del predetto personale presso l'Ente parco, bensì, e soltanto, «il rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dei relativi nulla-osta di competenza di codesto Ente poste e Dipartimento della funzione pubblica».

Per completezza dell'esposizione si evidenzia che l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente venne a conoscenza dell'esistenza di tale richiesta formulata al Dipartimento della funzione pubblica dall'Ente parco delle Madonie soltanto allorché venne a conoscenza dell'esistenza del decreto impugnato (2 dicembre 1998). Quest'ultimo, peraltro, non era stato mai trasmesso all'assessorato che ne ottenne una copia, via fax, dall'Ente parco delle Madonie che in una sua precedente nota ne aveva adombrato l'esistenza.

Il decreto in questione, inoltre, intende collocare i predetti soggetti nei ruoli del menzionato Ente parco «conservando l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole», dettando anche modalità operative per il riassorbimento di eventuali differenze economiche godute.

Gli enti parco della Regione siciliana costituiscono enti strumentali della medesima, istituiti a termini della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire la gestione ottimale ed unitaria di quelle aree di vaste dimensioni di rilevante interesse generale per le loro caratteristiche, per la conservazione delle caratteristiche medesime, a fini scientifici, culturali, economico-sociali e dell'educazione e ricreazione.

La Regione siciliana, ancorché abbia demandato all'autonomia di tali enti la propria regolamentazione ed organizzazione, tuttavia mantiene il potere organizzatorio sugli stessi.

Infatti, le deliberazioni degli organi dell'ente parco relative a fatti organizzativi, pianificatori e finanziari di rilevante importanza (tra cui, come già rilevato, l'organizzazione degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico ed economico del personale ed il relativo reclutamento) sono sottoposti al preventivo riscontro di legittimità dell'assessore regionale del territorio e dell'ambiente, che, entro trenta giorni dalla ricezione, può motivatamente annullarle (art. 9, legge regionale n. 98/1981 sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995).

Ed inoltre, la finanza degli enti parco è derivata dalla finanza regionale, dal momento che le risorse di tali enti derivano dal bilancio della Regione siciliana.

Talché le amministrazioni degli enti in parola costituiscono — con quelle degli altri enti strumentali — insieme all'amministrazione regionale in senso stretto, un'amministrazione unitaria — regionale — che determina la connotazione dell'ente Regione nel suo complesso.

Il predetto decreto dirigenziale 23 giugno 1998 del quale la Regione siciliana è venuta a conoscenza solo in fax il 2 dicembre 1998, si rileva lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa e viene censurato chiedendosene l'annullamento, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale.

Il transito di personale dall'amministrazione statale alla Regione, a termini dell'art. 43 dello Statuto regionale, deve avvenire previa determinazione di una commissione paritetica, secondo le procedure dettate a garanzia della particolare autonomia della Regione siciliana.

La norma in questione è stata ritenuta operante non soltanto con riferimento al trasferimento di personale insieme a funzioni, ma anche allorché alla Regione dev'esser trasferito personale dell'apparato statale senza il corrispondente trasferimento di funzioni (Sent. 22 dicembre 1980, n. 180).

Né, in proposito, varrebbe a scriminare la lamentata violazione la circostanza che il personale cui il decreto ha riferimento non viene trasferito all'ente Regione ma all'Ente parco delle Madonie e che trattasi di personale non già dello Stato in senso stretto ma di un ente statale. Come sopra evidenziato, gli enti di provenienza e di destinazione fanno parte della struttura allargata rispettivamente degli enti Stato e Regione siciliana. In proposito si richiama la citata sentenza 22 dicembre 1980, n. 180 della Corte: «al di là della lettera dell'art. 43 dello Statuto siciliano, la procedura di trasferimento che tale norma prescrive dev'essere osservata non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto, ma anche nell'ipotesi di soppressione e regolarizzazione degli enti pubblici nazionali».

Violazione dell'art. 14, dello Statuto della Regione siciliana e in particolare della lett. p) e q) del medesimo.

Le potestà statutarie che la Regione siciliana ha esercitato ed esercita tramite gli enti parco (valorizzazione e difesa del territorio, dei beni naturali, naturalistici e paesistici; gestione del turismo; tutela del patrimonio forestale ed ambientale) sono alla stessa riconosciute dall'art. 14 dello Statuto regionale, insieme all'ordinamento degli enti regionali.

Come sopra osservato, gli enti parco regionali costituiscono strumenti per la gestione delle aree territoriali a vocazione scientifica, culturale, economico-sociale dell'educazione e ricreativa.

L'art. 14, lett. p) e q), dello Statuto regionale, inoltre, assegna alla competenza esclusiva della Regione l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e le determinazioni in ordine allo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione.

La relativa competenza — che, anche per quanto già detto, deve ritenersi estesa a tutto il settore regionale allargato — è stata già esercitata dalla Regione siciliana, anche con riferimento al personale degli enti parco oltre che, in genere, con riferimento ad enti del settore regionale pubblico allargato.

La Regione siciliana, infatti, con l'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, modificato con l'art. 8 della legge regionale n. 7/1996, ha già disposto in ordine al passaggio nei ruoli degli enti parco regionali di personale proveniente da altre amministrazioni, in servizio alla data del 31 marzo 1995 presso gli stessi enti parco o che abbia ivi prestato servizio per almeno 24 mesi ininterrottamente.

Inoltre con l'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'attuazione della mobilità volontaria venne consentita ma soltanto tra enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione e con spese di funzionamento a carico del bilancio regionale (ivi compresi, ovviamente, gli enti parco).

Pertanto il decreto che s'impugna, oltre che a ingerirsi — direttamente — nell'esercizio di potestà squisitamente regionali, dispone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento regionale che ha voluto limitare — e limitato l'inquadramento presso gli enti parco soltanto al personale ivi in servizio nella prima copertura degli organici, e previsto l'attuazione della mobilità volontaria esclusivamente tra enti della struttura regionale allargata.

Il decreto dirigenziale in oggetto, peraltro, si appalesa ulteriormente lesivo delle competenze esclusive assegnate alla Regione, anche in quanto dispone le modalità ed i risvolti giuridici ed economia dell'inquadramento.

Infatti, l'inquadramento giuridico ed economico determinato dal predetto decreto («conservando l'anzianità maturata ed il trattamento economico, ove più favorevole») è in contrasto e travalica il sistema degli inquadramenti tra enti diversi nel sistema dell'ordinamento regionale, in cui una tale conservazione di anzianità di provenienza non è prevista in via generale ed è stata determinata solo con norma di legge regionale in via eccezionale e assolutamente transitoria (così com'è avvenuto solo per le fattispecie ivi riguardate, dall'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modificazioni).

Violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria; violazione degli artt. 116 e 119 della Costituzione.

L'art. 36 dello Statuto regionale con le relative norme di attuazione e gli artt. 116 e 119 della Costituzione garantiscono alla Regione siciliana l'autonomia finanziaria.

Il trasferimento determinato dal decreto dirigenziale in oggetto può determinare un aggravio per il bilancio dell'ente parco e, quindi, del bilancio regionale dal quale quello deriva le risorse.

Se, infatti, i posti in organico venissero ricoperti in via ordinaria, il personale assunto verrebbe retribuito con lo stipendio iniziale della qualifica.

Ed inoltre, la conservazione dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza (disposta con il predetto decreto), verrebbe a determinare un'ulteriore aggravio in sede determinazione della posizione stipendiale presso l'ente parco, maggiore e diverso rispetto a quello oggi gravante, in dipendenza del comando, sul bilancio dell'ente e sicuramente maggiore rispetto ad un inquadramento ordinario.

Tutto ciò determina la compressione delle risorse alla Regione spettanti ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e delle norme di attuazione in materia finanziaria.

Violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze regionali di cui alle norme costituzionali indicate, anche in relazione alla violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

In via del tutto subordinata si rileva che, ove in denegata ipotesi si ritenessero ammissibili i trasferimenti in questione nonché la determinazione di modalità di inquadramento *sui generis* disposti con il decreto del Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione della sua evidente e grave incidenza sulle competenze e garanzie regionali, il predetto Dipartimento non avrebbe potuto disporre i predetti trasferimenti e modalità senza una

procedura atta a conseguire il consenso della Regione ricorrente, e cioè, in rispetto di quel principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (sent. n. 351/1991) che in un tal caso richiede una vera e propria «intesa forte» (sent. n. 207/1996).

In specie tale principio è stato del tutto ignorato. Il Dipartimento, non soltanto non ha tenuto conto che la «richiesta» dell'Ente parco era limitata all'ottenimento di una disponibilità al trasferimento; non soltanto il predetto Dipartimento non ha svolto sul procedimento quel minimo d'istruttoria che avrebbe fatto balzare all'attenzione la circostanza che le deliberazioni dell'Ente parco delle Madonie — coeve alla formulazione della richiesta — non potevano considerarsi esecutive per decorso del termine di cui all'art. 9 della legge regionale n. 98/1981 — sostituito con l'art. 8 della legge regionale n. 14/1988 e modificato con l'art. 10 della legge regionale n. 71/1995 —; non solo non ha richiesto l'avviso dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente — autorità di vigilanza e controllo sull'ente — ma neppure, una volta emanato il decreto qui impugnato, si è preoccupato di mettere la Regione siciliana a conoscenza del decreto stesso.

In forza delle considerazioni esposte sono innegabili le violazioni ed illegittimità costituzionali sopra denunciate ed il pregiudizio causato alla Regione siciliana dalle disposizioni censurate.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:

accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'impugnato decreto dirigenziale 23 giugno 1998, in quanto lesivo delle competenze e della particolare autonomia della Regione siciliana, costituzionalmente garantite;

in subordine, dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto dirigenziale 23 giugno 1998, in quanto assunto senza previamente acquisire il consenso o l'intesa della Regione ricorrente, nel rispetto del principio di leale collaborazione nello svolgimento dei reciproci rapporti;

pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato.

Si depositano con il presente atto:

- 1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 15 del 28 gennaio 1999);*
- 2) copia del decreto dirigenziale emanato dal direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 23 giugno 1998, relativo al trasferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, di dipendenti dell'Ente poste italiane nei ruoli del personale dell'Ente parco delle Madonie;*
- 3) copia del frontespizio del fax di trasmissione del decreto impugnato all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;*
- 4) copia della deliberazione del presidente dell'Ente parco delle Madonie n. 10 del 6 marzo 1998;*
- 5) copia della deliberazione del comitato esecutivo dell'Ente parco delle Madonie n. 43 del 10 marzo 1998;*
- 6) copia della richiesta n. 1336 del 10 marzo 1998 dell'Ente parco delle Madonie;*
- 7) copia del fonogramma n. 6888 del 6 aprile 1998 dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di annullamento delle deliberazioni dell'Ente parco citate sub 6 e 7;*

Palermo, addì 28 gennaio 1999

Avv. Michele ARCADIPANE - avv. Paolo CHIAPPARONE

N. 201

Ordinanza emessa il 27 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso sul ricorso proposto da Paoletti Anna Maria ed altro contro l'Ufficio imposte dirette di Vittorio Veneto

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, anche in caso di mancata percezione del reddito (nella specie: a causa di fallimento del conduttore) - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'imprenditore commerciale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1034/98 depositato il 27 febbraio 1998, avverso avviso di accertamento n. 6231001869 - Irpef, 1991 contro Imposte dirette di Vittorio Veneto da Paoletti Anna Maria, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10, difesa da Vian dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n. 21 e Rizzi Angelo, residente a Miane (Treviso) in Driovilla, 10, difeso da Vian dr. Giustino, residente a Follina (Treviso) in via Martellin n. 21;

I signori Paoletti Anna Maria e Rizzi Angelo ricorrono contro avviso di accertamento dell'ufficio Imposte dirette assumendo di non aver avuto l'obbligo di dichiarare il reddito di fabbricati in quanto non percepito, poichè il conduttore non aveva corrisposto il canone ed era poi stato dichiarato fallito.

La Commissione ritiene di dover sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 Tuir. È evidente innanzitutto la rilevanza della questione nel presente giudizio invocando l'ufficio l'applicazione della norma suddetta prevede che sia oggetto che si assume costituzionalmente illegittima. In secondo luogo la norma suddetta prevede che sia oggetto di imposizione tributaria anche la somma non percepita e perciò si pone in contrasto con il disposto degli art. 3 e 53 della Costituzione. Infatti, quanto al principio di uguaglianza si osserva che l'imprenditore commerciale in caso di assoggettamento del debitore alla procedura fallimentare può portare in deduzione a titolo di perdita su crediti quanto a lui non pagato. Quanto al principio di cui all'art. 53 della Costituzione è evidente che la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita assoggetta ad imposizione un reddito che è solamente virtuale.

A sostegno di quanto per ultimo esposto risultano essere presentati in Parlamento progetti di legge che dichiarano tale situazione essere iniqua e si propongono di modificare la norma in questione.

P. Q. M.

Solleva l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 23 Tuir, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordina che la medesima ordinanza sia comunicata, a cura della segreteria, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Treviso, addì 27 ottobre 1998

Il presidente: DE LORENZI

Il relatore: FADEL

N. 202

Ordinanza emessa il 21 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da Piazza Giulio contro l'ufficio I.V.A. di Caltanissetta

Imposte sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici - Potere di richiedere agli istituti di credito gli estratti dei conti correnti intestati al contribuente - Modalità di acquisizione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio della capacità contributiva.

[D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 633, art. 51, nn. 2 e 7, modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, lett. a) e c), *recte*: comma 2, lett. a) e c)].

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 1006 e 1007 dell'anno 1996 proposti da Piazza Giulio avverso avvisi di rettifica emessi dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta;

Visti gli atti dei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 1006 e 1007 dell'anno 1996, proposti da Piazza Giulio avverso avvisi di rettifica emessi dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta per gli anni 1992 e 1993;

Sentito il relatore avv. Salvatore D'agostini;

Ritenuto che gli avvisi di rettifica trovano il proprio fondamento nella dedotta mancata fatturazione di operazioni imponibili accertati dall'ufficio resistente in esplicazione della disposizione di cui all'art. 51, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 51, n. 7, dello stesso decreto, nel testo modificato dall'art. 18, n. 2, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato, in particolare, che le operazioni imponibili accertate sono riferite ad operazioni evidenziate dagli estratti dei conti correnti bancari intestati al ricorrente e riferite, nella loro totalità e presuntivamente, a prestazioni imponibili anche per effetto della mancata offerta di prova contraria da parte del professionista;

Considerato che le schede dei conti correnti bancari sono state acquisite, per come previsto dal menzionato art. 18, lettera c), previa autorizzazione emessa dal «comandante di zona della guardia di finanza»;

Considerato che le menzionate modalità di acquisizione non appaiono, ad avviso della Commissione, idonee ad assicurare all'intestatario dei conti un effettivo esercizio di difesa, a nulla rilevando, a tal fine, la previsione della mera «immediata notizia al soggetto interessato», da parte del responsabile della sede dell'istituto di credito che intrattiene i conti correnti;

Considerato che le modalità di acquisizione degli estratti conto bancari affidate di per sé alla valutazione di organi della amministrazione finanziaria (al «comandante di zona della guardia di finanza» — come nel caso in esame — o all'«ispettore compartimentale delle tasse ed imposte» — come nel caso di accertamenti emessi per imposte dirette) non appaiono assicurare al contribuente la dovuta imparzialità anche in considerazione della presunzione che la indicata disposizione impone alla risultanza di tutte le operazioni annotate negli stessi estratti conto;

Considerato che appare il dubbio che la disposizione di cui all'art. 51, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo introdotto dall'art. 18, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, sia perché la menzionata specifica regolamentazione della acquisizione, dettata per gli esercenti «imprese, arti e professioni», non trova adeguato riscontro in altre identiche situazioni, sia perché non viene assicurato al contribuente, anche nella fase dell'acquisizione degli estratti dei conti correnti, la possibilità di un effettivo esercizio della difesa e sia perché, infine, a parte la imparzialità già evidenziata, il sistema di acquisizione in via meramente presuntiva di «operazioni imponibili» non appare rispettoso — con riferimento alle attività professionali — del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della effettiva «capacità contributiva»;

Considerato che, per quanto esposto, appare ricorrere il dubbio sulla legittimità costituzionale delle questioni esposte e considerato, altresì, che queste ultime appaiono non manifestamente infondate;

P. Q. M.

Dispone:

- a) *la sospensione dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1006 e 1007 del 1996, promossi da Piazza Giulio, meglio in epigrafe indicati;*
- b) *la immediata trasmissione, a cura della segreteria, degli atti alla Corte costituzionale;*
- c) *la notifica del presente provvedimento al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica, nonché alle parti costituite.*

Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio, il giorno 21 dicembre 1998.

Il presidente: GRANDE

99C0327

N. 203

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1999 dal magistrato di sorveglianza di Varese
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Della Torre Gabriele*

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Sanzione sostitutiva della libertà controllata - Violazione del principio della responsabilità penale personale.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità - Possibilità per il giudice di disporre l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata a fronte della richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo - Violazione del principio della responsabilità penale personale.

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Lamentata previsione di un tetto massimo di durata di sessanta giorni - Lamentata previsione, altresì, di applicabilità della sanzione sostitutiva condizionata alla previa stipulazione di speciali convenzioni con enti - Lesione del principio di inderogabilità della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102, primo e secondo comma, 103, secondo comma, e 105, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 27, primo comma).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Premesso:

che nei confronti di Della Torre Gabriele, nato l'8 gennaio 1941 a Milano, residente in Sesto San Giovanni, via Vittorio Veneto n. 115, è eseguibile la pena pecuniaria di L. 116.000.000 di multa determinata con provvedimento di cumulo della procura generale di Milano n. 530/92 RES del 30 maggio 1994;

che, attesi il mancato pagamento e l'infruttuosità degli atti esecutivi, la procura generale di Milano ha richiesto a questo magistrato di sorveglianza la conversione della pena pecuniaria;

che, esperita la necessaria istruttoria ed iniziato procedimento di sorveglianza, all'odierna udienza, comparando l'interessato, il p.m. e la difesa concludevano come in atti;

Osserva quanto segue:

A) sussiste la competenza di questo magistrato; la richiesta di conversione è stata formulata dalla procura generale di Milano quando Della Torre si trovava detenuto presso la casa circondariale di Como.

Sussistono altresì le condizioni per procedere alla richiesta conversione. Infatti il condannato non ha provveduto al pagamento della pena pecuniaria, l'attività esecutiva esperita nei suoi confronti si è rivelata infruttuosa e le informazioni in questa sede assunte attestano lo stato di obbiettiva insolvibilità del medesimo.

All'odierna udienza l'interessato ha eccepito l'incostituzionalità della conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata per insolvibilità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; ha, in via subordinata, richiesto la conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo a norma del secondo comma dell'art. 102, legge n. 689/1981.

Il pubblico ministero ha concluso per la conversione della pena pecuniaria, lasciando libero il giudice di scegliere la sanzione sostitutiva da applicare.

È noto che la Corte costituzionale con la pronuncia n. 206 del 14-21 giugno 1996 ha consentito, in caso di insolvenza ed in presenza di specifica richiesta del condannato, la conversione in lavoro sostitutivo anche delle pene pecuniarie superiori ad un milione, sicché la richiesta subordinata appare ammissibile. Deve, tuttavia, ritenersi che con la ricordata pronuncia la Corte non abbia inteso vincolare il giudice alla richiesta del condannato, non avendo la declaratoria di incostituzionalità inciso sul secondo comma dell'art. 102 citato nella parte in cui sancisce la discrezionalità del magistrato di sorveglianza in materia. Pertanto, nel caso in esame, il giudice potrebbe convertire la pena pecuniaria in libertà controllata e disattendere motivatamente la richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo rilevando, per esempio, la sproporzione esistente tra la durata massima del lavoro sostitutivo prevista dall'ultimo comma dell'art. 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari a giorni 60 e l'entità della multa inflitta e non pagata; potrebbe, al contrario, ritenere adeguato il lavoro sostitutivo e procedere di conseguenza.

Dunque si appalesano rilevanti le eventuali questioni di costituzionalità aventi ad oggetto le norme che, in presenza di richiesta di applicazione del lavoro sostitutivo da parte del condannato, consentono la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o in lavoro sostitutivo, nonché le norme che regolano la durata e l'esecuzione di dette sanzioni sostitutive;

B) il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Esattamente si è rilevato che lesione al principio di uguaglianza vi sarebbe se il condannato insolvente potesse sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria inflittagli; in tal modo infatti risulterebbe irragionevolmente discriminato il condannato solvibile, effettivamente leso l'interesse ad una eguale possibilità di funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i destinatari e violato il principio di inderogabilità della pena. Si è conseguentemente ritenuto non evitabile né la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvenza, né che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività.

Proprio con riguardo alla maggiore afflittività ed al carattere necessariamente succedaneo di tali misure è stata specificamente denunciata l'incostituzionalità della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, rilevando che tale sanzione, a differenza del lavoro sostitutivo, comporta un'ingiustificata limitazione della libertà personale non funzionale alla sostituzione del sacrificio patrimoniale inesigibile connesso alla pena pecuniaria e non correlata ad alcun comportamento colpevole del condannato. Ebbene la Corte costituzionale con la già ricordata pronuncia, pur riconoscendo l'esattezza di tale argomento, ha ancora giustificato la sopravvivenza del ruolo, seppur sussidiario, della libertà controllata in ragione della facoltà accordata al condannato di optare senza limitazioni per il lavoro sostitutivo, limitandosi quindi a dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

Il profilo di incostituzionalità denunciato sembra tuttavia permanere, anche dopo tale intervento.

Non pare infatti possa attribuirsi rilevanza al consenso del condannato (per di più tacito e presunto in quanto integrato dalla mancata richiesta dell'applicazione del lavoro sostitutivo) laddove questi debba subire un'ingiustificata limitazione della sua libertà personale non correlata ad alcun suo comportamento colpevole. La norma che prevede tale limitazione resta in contrasto con il principio previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione, inderogabile e sottratto alla disponibilità del singolo.

Si ripropone dunque in questa sede, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità del primo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981, nella parte in cui prevede la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvenza nella pena sostitutiva della libertà controllata, per violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, violazione che permane ad avviso del giudice nonostante l'intervento anzidetto della Corte costituzionale;

C) permane, comunque, l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981.

Detta norma stabilisce che «nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo». La Corte costituzionale con la già ricordata sentenza n. 206 del 14-21 giugno 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui

la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione. È peraltro certo che la pronuncia di incostituzionalità non ha vincolato il magistrato di sorveglianza alla richiesta del condannato, non avendo inciso sull'ambito di discrezionalità previsto dalla norma con l'espressione «la stessa può essere convertita... in lavoro sostitutivo».

Orbene, dubita il giudicante della costituzionalità del menzionato comma proprio nella parte in cui prevede tale residuo ambito di discrezionalità. Infatti, seguendo il ragionamento della Corte, appare evidente che, se la sopravvivenza del ruolo sussidiario della libertà controllata si giustifica, resistendo alle censure di incostituzionalità, solo in ragione della facoltà accordata al condannato di optare senza limitazioni per il lavoro sostitutivo, tale scelta, se effettuata, non potrà che essere vincolante per il giudice della conversione, palesandosi ogni residua discrezionalità del giudicante al riguardo in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

Deve dunque giudicarsi, oltretutto rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità di applicare la libertà controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo;

D) la sostituzione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità in lavoro sostitutivo è certamente compatibile con il principio previsto dal primo comma dell'art. 27 della Costituzione. Infatti tale sanzione comporta un sacrificio della libertà personale molto modesto e comunque strettamente finalizzato all'esecuzione della prestazione lavorativa sostitutiva di quella in danaro inerente la pena pecuniaria.

V'è tuttavia da chiedersi se le modalità previste per la sua esecuzione salvaguardino l'inderogabilità della pena.

Il secondo comma dell'art. 103 della legge n. 689/1981 stabilisce che «la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». Orbene, se da un lato è pienamente legittima la previsione di limiti massimi in materia di conversione di pene pecuniarie (sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1º aprile 1992), dall'altro lato è evidente l'inadeguatezza del limite anzidetto stabilito quando la conversione in lavoro sostitutivo era prevista esclusivamente per pene non superiori al milione. Tale limite, in seguito all'estensione dell'ambito di applicabilità del lavoro sostitutivo, è divenuto a tal punto irragionevole da pressoché vanificare il principio dell'inderogabilità della pena con riguardo alle pene pecuniarie di elevato ammontare.

Il primo comma dell'art. 105 della legge n. 689/1981 stabilisce che «Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di una attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza...» Ancora si deve constatare il contrasto con il principio di inderogabilità della pena laddove l'applicabilità ed eseguibilità di una sanzione penale (la pena pecuniaria e la sanzione sostitutiva originante dalla sua conversione) risultano condizionate ad una fase «contrattuale» con enti che invero potrebbero non condividere gli schemi proposti dal Ministero (lettere circolari del 29 marzo 1985 e del 18 giugno 1998), offrire una disponibilità inferiore a quella necessaria e persino opporre una comprovata impossibilità. Tale attività «contrattuale», delegata con le ricordate lettere circolari al magistrato di sorveglianza incontra, poi, ostacoli aggiuntivi in quanto estesa ad ambiti territoriali molto vasti non necessariamente coincidenti con la giurisdizione del magistrato di sorveglianza procedente (nel caso in esame, per esempio, il luogo di espiazione della sanzione sostitutiva dovrebbe essere Sesto San Giovanni, città della provincia di Milano posta al di fuori degli ambiti territoriali di competenza del magistrato di sorveglianza di Varese). L'inderogabilità sarebbe salvaguardata solo da una norma che garantisse, quantificasse e regolamentasse in via preventiva la disponibilità degli enti anzidetti a ricevere le prestazioni indicate dal primo comma dell'art. 105.

Dunque, se ogni irragionevole violazione del principio di inderogabilità della pena si pone come lesiva del principio di uguaglianza, deve giudicarsi, oltretutto rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 103 e del primo comma dell'art. 105 della legge n. 689/1981, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare i 60 giorni e che l'applicabilità ed eseguibilità di tale sanzione sostitutiva è condizionata alla previa stipula di convenzioni con gli enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvenza nella pena sostitutiva della libertà controllata per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione;

Ritenuta comunque rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui consente al giudice che dispone la conversione di pena pecuniaria ineseguita per insolvenza di applicare la libertà controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo, per violazione del primo comma dell'art. 27 della Costituzione;

Ritenuta infine rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 103 e del primo comma dell'art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni e che l'applicabilità ed eseguibilità di tale sanzione sostitutiva è condizionata alla previa stipula di convenzioni con gli enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al difensore, al p.m. in sede, alla procura generale di Milano, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Varese, addì 18 gennaio 1999

Il magistrato di sorveglianza: GIACARDI

99C0328

N. 204

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 marzo 1999) dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Castagnetta Girolamo e B.N.L. S.p.a. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Impignorabilità salvo che per crediti alimentari - Mancata previsione della pignorabilità, nei limiti dell'art. 545 c.p.c., per qualsiasi tipo di credito - Disparità di trattamento rispetto alle retribuzioni - Incidenza sul principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL VICE PRETORE ONORARIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritenuto che appare rilevante nel giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale proposta dal creditore opposto B.N.L. S.p.a. relativamente all'art. 69, legge n. 153/1969;

Ritenuto altresì che detta questione non appare manifestamente infondata sia in relazione all'art. 3 della Costituzione che agli artt. 36 e 38 della medesima Corte costituzionale;

Ritiene infatti questo giudice che non trovi giustificazione il diverso trattamento assicurato dal sistema vigente alle retribuzioni da un lato e ai trattamenti pensionistici dall'altro, laddove realizza un regime di generale pignorabilità delle prime, pur nei limiti dell'art. 545 c.p.c., e, invece, una generale impignorabilità delle seconde, salve le eccezioni specificamente riconosciute; in particolare, tale disparità di trattamento non si giustifica proprio per quei trattamenti pensionistici non aventi carattere sociale, ma che rappresentano la «proiezione» della remunerazione percepita dal dipendente in attività, una volta in quiescenza.

Proprio l'art. 38 della Costituzione fornisce gli argomenti per negare legittimità al diverso trattamento retribuzioni/pensioni, laddove al primo comma delinea la figura della c.d. «pensione sociale», come sussidio di sostentamento a carattere assistenziale spettante ad ogni cittadino, mentre al comma 2 riconosce al lavoratore il diritto a che gli siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di vecchiaia.

I mezzi adeguati alle esigenze di vita, che devono assicurarsi al lavoratore in caso di vecchiaia, altro non sono che la proiezione, per tale fase della vita, di quella retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro, in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, cui fa riferimento l'art. 36 Cost.

Non può esservi contrapposizione giuridica tra retribuzione e pensione, quando questa sia la remunerazione spettante al lavoratore non più in attività, sicché non si giustifica il diverso trattamento quanto alla loro pignorabilità e sequestrabilità; per contro legittimamente opera il principio di impignorabilità per quegli emolumenti che assolvono al superiore interesse pubblico di sostentamento di ogni cittadino, e non solo del lavoratore, rispetto al quale devono graduarsi gli altri interessi confliggenti, come quello dei creditori alla realizzazione del proprio diritto.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, legge n. 153/1969, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. nei limiti dell'art. 545 c.p.c. qualunque sia il credito azionato;

Dispone che gli atti siano inviati alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 9 dicembre 1997

Il vice pretore onorario: PANIZZON

99C0329

N. 205

*Ordinanza emessa il 23 dicembre 1998 dal giudice di pace di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Rossetti Ottavio e Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi*

Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione delle cause di cui trattasi, nella competenza del tribunale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione dei principi di capacità contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998.

(C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

Nel giudizio n. 2505/98 r.g. promosso da Rossetti Ottavio da Frigole (Lecce), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Guglielmi giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio, attore;

Contro il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del presidente sig. Guido Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Carlo giusta delega a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Vittorio De Carlo, convenuto;

Premessa

Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1998 il sig. Rossetti Ottavio conveniva davanti al g. di p. di Lecce il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir dichiarare che l'immobile di proprietà dell'istante, gravato dell'onere di cui alle prodotte cartelle esattoriali, non è assoggettabile al contributo di bonifica preteso e riscosso dal Consorzio convenuto.

Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo eccepiva l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente il tribunale, avendo i contributi consortili natura di entrate «tributarie» perché assimilabili alle «imposte e tasse» di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c.

In pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ., con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e affermato la competenza del tribunale, ex art. 9, comma 2 c.p.c. sul presupposto che i detti contributi sono qualificabili come «prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore è diverso dall'amm.ne finanziaria», e quindi di competenza del tribunale.

1. — Tale assunto contrasta in modo evidente con quanto statuito, sul punto, dalla ecc.ma Corte costituzionale, massimo organo di legittimità, solo pochi mesi prima, con la sentenza n. 26 del 23 febbraio 1998, nella quale, significativamente, si legge: «... nella giurisprudenza di questa Corte è ormai principio consolidato quello secondo il quale è discriminatoria e arbitraria, sotto il profilo dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate non tributarie (sentenze n. 318/95, n. 239/97 e 272/97)» e per quanto concerne i contributi di bonifica, «il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte».

I contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali, aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo si può riscontrare una loro assimilazione alle entrate tributarie, pertanto solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedurali della riscossione coattiva».

Premesse le predette considerazioni, la Corte costituzionale ha stabilito che la scelta legislativa di cui all'art. 21, comma 2 r.d. n. 215/1933, che estende il sistema privilegiato di esazione delle imposte dirette anche ai contributi consortili, esclude, irragionevolmente l'applicabilità dei poteri di cui gode il G.O. nelle controversie in materia non tributaria ed ha dichiarato incostituzionale la suddetta norma per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Peraltro ai sensi del dichiarato r.d. 215/33 i contributi di bonifica debbono considerarsi estranei alla nozione di tributo in quanto finalizzati solo ed esclusivamente a coprire il costo del servizio prestato dall'Ente impositore (cfr. Cass., I sez., 7511/93), piuttosto che ad assicurare un provento finanziario all'Ente (cfr. Guarino «natura giuridica dei contributi di bonifica», in Arch. Civ. 1998, 1 e segg.).

In proposito è da considerare che all'origine i contributi di bonifica non erano coattivi, trattandosi di corrispettivo di un servizio attuato nell'interesse degli associati, e come tali, di certo non rientranti nella categoria dei tributi, per cui la loro natura non può essere cambiata per il solo fatto di essere stati resi obbligatori.

Il contributo consortile di bonifica pertanto, ha una sua peculiare autonomia rispetto alle imposte e alle tasse, sicché è inammissibile una interpretazione estensiva del comma 2 dell'art. 9 c.p.c. poiché il legislatore con testo approvato successivamente alla legge n. 215/1933 sul Consorzio di bonifica, avrebbe aggiunto anche il termine «contributi» la cui esclusione da una disciplina comune «imposte e tasse» è confermata dalla enunciazione stabilita proprio dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.

2. — L'art. 9, comma 2 c.p.c. stabilisce che il tribunale è competente in materia di «imposte e tasse», ovvero in materie soggette alla riserva di legge fissata dall'art. 23 della Costituzione.

Se è vero che la normativa vigente sui Consorzi di bonifica assegna agli stessi il potere di imporre tributi consortili, è altrettanto vero che, ai detti contributi — non classificati e non classificabili né sulla tipologia delle imposte, né in quella delle tasse, perché non previsti, né stabiliti da quella primaria — potestà di istituire tributi, di competenza esclusiva degli organi legislativi — non è possibile attribuire valenza di imposizione tributaria al rapporto obbligatorio intercorrente tra l'Ente ed i consociati, anche se tali contributi sono definiti dall'art. 21 r.d. n. 215/33 «oneri reali ... esigibili con le norme e privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali».

Onere reale, dunque che, reso esigibile con le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria, non costituisce però obbligazione di natura tributaria, perché non può essere la «vicinanza alla tassa» che fa il tributo, ma è la «legge» e solo «la legge» ad istituirlo, precisandone: la classificazione e gli elementi costitutivi; le garanzie formali, intese ad evitare arbitrarie imposizioni fiscali o parafiscali al cittadino contribuente.

Né è da confondere l'attribuzione delle potestà di esazione dei contributi «prestati» dallo Stato ai Consorzi al fine di assicurare cogenza alla obbligazione, con la attribuzione di una potestà impositiva tributaria agli stessi non conferita in mancanza dei formali presupposti giuridici istituzionali.

3. — Il citato r.d. 215/1933, si limita a disciplinare, peraltro sommariamente, la natura dei contributi di bonifica nonché ad indicare i soggetti attivi e passivi, senza comunque specificarne la natura, la procedura di accertamento e di contenzioso e le sanzioni. Aggiungasi che il criterio di quantificazione e ripartizione dei contributi, affidati alla discrezionalità dell'ente impositore, certamente contrastano con i principi fondamentali che governano la materia tributaria, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 3, 23, 53 e 119 della Carta costituzionale. D'altronde nessuna legge tributaria vigente affida alla discrezionalità dell'ente impositore il potere di stabilire il parametro di determinazione del *quantum* del tributo.

4. — Quanto alla competenza, come la Corte costituzionale afferma in modo univoco e costante, ogni deroga ai criteri generali deve necessariamente trovare fondamento in un qualche apprezzabile interesse pubblico (cfr. Corte cost. 9 marzo 1990 n. 117).

A tale criterio si ispirava, fra le altre, la sent. della Corte cost. n. 117/90 che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23 della legge n. 210/1985, la quale disponeva che la trattazione delle controversie di lavoro, relative al personale dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, fosse devoluta alla competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ciò perché tali regole, in assenza di rilevanti ragioni di pubblico interesse che giustificassero la deroga ai criteri generali di riparto della competenza era «effettivamente in grado di rendere più gravoso (per le parti private del processo) il costo del giudizio, quanto questo abbia a svolgersi in una sede più lontana rispetto alla loro residenza».

L'applicazione alle controversie in tema di contributi consortili della competenza funzionale del tribunale in materia di imposte e tasse, ex art. 9, comma 2, c.p.c., comporta sicuramente per il cittadino contribuente, oneri maggiori rispetto a quelli conseguenti all'applicazione dei criteri ordinari di riparto di competenza. Tale competenza, inoltre, esclude l'applicazione dell'art. 82 c.p.c. che consente, davanti al g.d.p., di stare in giudizio senza l'assistenza del difensore.

È evidente, quindi, che l'applicazione della norma di cui all'art. 9, comma 2, c.p.c. alle controversie *de quibus*, determina una disparità di trattamento tra i cittadini che azionano pretese nei confronti dei Consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di identico valore contro altri soggetti.

Da quanto sopra esposto potendosi ritenere che, relativamente ai contributi di bonifica la deroga ai generali criteri di riparto della competenza determini una disparità di trattamento che non trova giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico sorge dubbio di legittimità costituzionale delle relative norme perché in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 Cost.

La prospettata questione di costituzionalità è rilevante nel presente giudizio che non può essere definito indipendentemente dalla verifica, sul piano della costituzionalità, della interpretazione, così come risultante dalla citata sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98, che include i contributi di bonifica tra le imposte e le tasse ex art. 9 c.p.c. e, correlativamente esclude la competenza, per materia e valore, del pretore e del giudice di pace.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza in relazione agli artt. 3, 24, 25, 53 e 113 della Costituzione, il sottoscritto giudice di pace, solleva dubbi di costituzionalità della interpretazione estensiva dell'espressione «imposte e tasse», di cui all'art. 9, comma 2 c.p.c., datane dalla Corte di cassazione con la sentenza 23 settembre 1998 n. 9493, nonché della interpretazione restrittiva dell'art. 7 c.p.c. che escluderebbe la competenza del giudice di pace a decidere in materia di contributi di bonifica.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Lecce, addì 23 dicembre 1998

Il giudice di pace: MAZZOTTA

N. 206

*Ordinanza emessa il 23 dicembre 1998 dal giudice di pace di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Greco Rocco e Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi*

Procedimento civile - Competenza del giudice di pace - Competenza a conoscere delle cause in materia di contributi consortili - Esclusione, attesa la natura tributaria di tali contributi, affermata dalla Corte di cassazione - Conseguente ricomprensione delle cause di cui trattasi, nella competenza del Tribunale - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Lesione dei principi di capacità contributiva - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 9493/98 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 26/1998.

(C.P.C., artt. 7 e 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 53 e 113).

IL GIUDICE DI PACE

Nel giudizio n. 2485/98 r.g. promosso da Greco Rocco, da Frigole (Lecce), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Guglielmi giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio, attore;

Contro il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del presidente sig. Guido Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Carlo giusta delega a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Vittorio De Carlo, convenuto;

Premessa

Con atto di citazione notificato il 15 giugno 1998 il sig. Greco Rocco conveniva davanti al g. di p. di Lecce il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per sentir dichiarare che l'immobile di proprietà dell'istante, gravato dell'onere di cui alle prodotte cartelle esattoriali, non è assoggettabile al contributo di bonifica preteso e riscosso dal Consorzio convenuto.

Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo eccepiva l'incompetenza per materia al g. di p., essendo invece competente il tribunale, avendo i contributi consortili natura di entrate «tributarie» perché assimilabili alle «imposte e tasse» di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 9 c.p.c.

In pendenza della lite innanzi descritta le s.u. della Cass. civ., con sentenza n. 9493/98 hanno dichiarato e affermato la competenza del tribunale, *ex art. 9, comma 2 c.p.c.*, sul presupposto che i detti contributi sono qualificabili come «prestazioni di natura sostanzialmente tributaria, pur se l'ente impositore è diverso dall'Amm.ne finanziaria», e quindi di competenza del tribunale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicato in precedenza (Reg. ord. n. 205/1999).

99C0331

N. 207

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 1999 dal pretore di Milano sezione distaccata di Cassano D'Adda
nel procedimento penale a carico di Corradi Dell'Acqua Valentino*

Pena - Violazioni concernenti la pubblicità dei medicinali per uso umano - Trattamento sanzionatorio - Pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda - Contrasto con i criteri stabiliti dalle legge delega che ha previsto la pena congiunta solo «per le azioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto».

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, artt. 13, comma 1, combinato disposto, 14 e 15, comma 1).

[Cost., art. 76; legge 19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, lett. d)].

IL PRETORE

Sull'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 13 commi 1 e 15, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, in relazione all'art. 2, lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 e all'art. 76 della Costituzione sollevata dal difensore di Corradi Dell'Acqua Valentino, osserva quanto segue;

F A T T O

L'imputato è stato citato a giudizio dinanzi a questo pretore a seguito di opposizione a decreto penale, quale presidente del C.d.A. della soc. IMO S.r.l. di Trezzano Rosa con la seguente imputazione: «reato di cui all'art. 201 T.U.L.L.SS. perché, nella qualità di cui sopra, pubblicizzava i prodotti omeopatici — capsule, compresse, polveri, soluzioni, supposte, granuli, globuli - della IMO S.r.l. inviandoli per posta direttamente ai farmacisti, in violazione a quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 541/1992 e dall' art. 1, comma 5, d.lgs. n. 185/1995, che prevede la distribuzione solo ai medici. In Trezzano Rosa, acc. il 29 maggio 1997».

Negli atti preliminari al dibattimento il p.m. d'udienza ha provveduto alla necessaria integrazione del capo di imputazione, cui la difesa dell'imputato non si è opposta, inserendovi il comma 14, dell'art. 13 e l'art. 15, comma 1 del citato d.lgs. n. 541/1992 che richiama l'art. 201 T.U.L.L.SS. quale norma sanzionatoria. Sempre negli atti preliminari il difensore chiedeva il proscioglimento dell'imputato sostenendo l'inapplicabilità del d.lgs. n. 541/1992 ai prodotti omeopatici e formulava alternativamente l'eccezione di illegittimità costituzionale di cui sopra, già sollevata con memoria depositata in cancelleria il 18 dicembre 1998. Il p.m. si rimetteva.

Premesso che questo pretore non ritiene di poter prosciogliere l'imputato, allo stato, *ex art.* 129 c.p.p. la questione di illegittimità costituzionale è rilevante ai fini del decidere.

L'art. 13, comma 1 del d.lgs. stabilisce che «I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo»; *ex art.* 15, comma 1 della medesima legge la violazione della norma di cui sopra «comporta l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u. delle leggi sanitarie», norma quest'ultima che commina la pena congiunta dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

È evidente la rilevanza della questione di legittimità della norma sanzionatoria da applicarsi alla condotta in esame. La stessa questione non appare, altresì, manifestamente infondata.

D I R I T T O

Il d.lgs. n. 541/1992 è stato emanato dal governo in esecuzione della delega conferitagli con la legge n. 489/1992, a sua volta emanata in esecuzione della direttiva 92/98/CEE.

Secondo il disposto dell'art. 2, lett. d) della legge delega dovevano essere previste norme contenenti sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanandi; venivano altresì indicati i limiti massimi dell'ammenda e dell'arresto da comminare ed era statuito che avrebbe dovuto essere prevista una graduazione e articolazione delle sanzioni (amministrative e penali, con pena alternativa o congiunta). La sanzione penale doveva avere, comunque, carattere residuale, ed essere comminata «solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689»; infine veniva prevista la pena della sola ammenda per le infrazioni formali, mentre la pena dell'arresto e dell'ammenda doveva riguardare le infrazioni «che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto».

Il d.lgs. n. 541/1992, emanato come detto in esecuzione della citata legge delega, ha tuttavia previsto la stessa sanzione per tutte le violazioni in materia di pubblicità, richiamando l'art. 201 T.U.L.L.SS. che stabilisce la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Alla luce di quella che era la volontà del legislatore delegante, ritiene questo pretore che la scelta di sanzionare penalmente la condotta di chi viola il disposto dell' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 541/1992, distribuendo campioni gratuiti di prodotti omeopatici a soggetti diversi dai medici, sia del tutto rispondente alla delega, mirando la norma a tutelare l'interesse generale a che la pubblicità di tali prodotti venga correttamente svolta. Tuttavia la previsione della pena congiunta (arresto e ammenda) non appare rispondente al dettato della legge delega, che aveva previsto la pena congiunta solo «per le azioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto».

Ebbene, non pare a questo pretore che la distribuzione di campioni gratuiti di prodotti omeopatici ai farmacisti esponga a pericolo grave o a danno l'interesse protetto, tenuto conto della qualità dei soggetti (farmacisti) destinatari della distribuzione di cui l'imputato è accusato, soggetti qualificati ed inoltre legittimati a vendere gli stessi prodotti omeopatici acquistandoli dai produttori; sanzionare con la pena congiunta tale violazione appare dunque come una evidente violazione della delega, con conseguente incostituzionalità dell'art. 15, comma 1 d.lgs. 541/1992 in quanto contrastante con il dettato dell'art. 76 della Costituzione.

La medesima questione risulta già all'esame di codesta Corte a seguito di ordinanza di rimessione emessa dal pretore di Genova in data 26 maggio 1998 (in atti).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, 14 e 15, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, in relazione all'art. 2 lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 e all'art. 76 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento penale e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera e del Senato.

Si dà atto che la presente ordinanza viene notificata alle parti mediante lettura in udienza.

Cassano d'Adda, addì 12 gennaio 1999

Il pretore: MANFREDINI

99C0332

N. 208

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dal pretore di Genova
nel procedimento penale a carico di Marensi Lorenzo ed altro*

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittività - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL PRETORE

Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 81, c.p., 17, legge n. 107/1990 in relazione all'art. 31 d.m. 27 dicembre 1990 perché nelle qualità di direttore sanitario dell'ospedale e di primario responsabile dei rispettivi reparti, omettevano di restituire al centro trasfusionale competente, talune unità di sangue non utilizzate.

In particolare risulta contestata agli imputati la violazione dell'obbligo, introdotto dall'art. 31 del d. ministeriale 27 dicembre 1990, di restituire nel più breve tempo possibile al servizio trasfusionale le unità di sangue o di emocomponenti non utilizzate, accompagnate da un'attestazione del reparto richiedente circa le modalità con cui le stesse sono state conservate.

Tale condotta pare rientrare nella fattispecie introdotta dalla legge 107 del 4 maggio 1990 che all'art. 17 punisce con la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 400.000 a 20.000.000 «chiunque preleva, procura, racco-

glie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano in violazione delle norme di legge o per fini di lucro» ed aggiunge la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria.

La formulazione della norma incriminatrice che sanziona non le violazioni della presente legge ma le violazioni delle norme di legge pare confermare l'ampiezza dell'ipotesi sanzionatoria in quanto risulterebbero richiamate non solo le disposizioni contenute nella legge 107 da cui scaturiscano degli obblighi, ma anche quelle che non siano in esse contenute.

Il legislatore, cioè, ha ritenuto che solo la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni, anche di dettaglio che regolano le diverse fasi dalla raccolta alla distribuzione del sangue umano, o la produzione e commercializzazione dei suoi derivati, possa garantire la tutela della salute pubblica.

Sembrano quindi integrare reato, anche le violazioni degli obblighi precisati nei decreti ministeriali collegati alla legge 107, primo tra tutti il fondamentale d.m. 27 dicembre 1990 emanato in attuazione della previsione degli artt. 1 e 3, comma 2 della legge 107/1990, in quanto trovino il loro presupposto nei principi espressi nella legge stessa che deve indicare, con sufficiente specificazione, le condizioni e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione è collegata la norma penale.

La legge n. 107/1990, cioè, è una legge quadro per la disciplina delle attività trasfusionali, da cui risulta che le operazioni relative a tali attività sono di esclusiva competenza delle pubbliche strutture del Servizio sanitario nazionale le quali sono preposte alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, promuovono e praticano l'autotrasfusione, garantiscono il buon uso del sangue stesso.

I successivi decreti ministeriali, tra cui in primo luogo il d.m. 27 dicembre 1990, hanno introdotto la disciplina tecnica di dettaglio che consente la puntuale attuazione delle direttive impartite dalla legge, prevedendo tutta una serie di obblighi e di adempimenti, anche formali, finalizzati ad evitare il rischio che, sottraendo il sangue al controllo della struttura pubblica in una qualsiasi delle fasi che vanno dalla raccolta alla distribuzione, possa determinarsi un uso illegittimo dello stesso.

Proprio per realizzare il massimo grado di cautela, sentita come particolarmente necessaria per il momento di emergenza in cui la legge è stata introdotta, si è prevista la sanzione penale, e di considerevole entità, per qualsiasi violazione di legge che venga compiuta da chi preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, con ciò evidentemente rimandando alla normativa secondaria, di contenuto più squisitamente tecnico, per l'individuazione di quelle specifiche condotte che la legge intende sanzionare, pur sempre però nell'ambito delle suddette fasi di gestione del sangue e nel rispetto dei criteri ispiratori e delle direttive fissate dalla legge.

Tale tecnica legislativa non è inusuale, soprattutto nelle materie che richiedono la soluzione di problemi tecnici che il legislatore non sarebbe in grado di affrontare, e viene ritenuta in generale perfettamente compatibile con i precetti costituzionali della riserva di legge e tassatività, purché la legge o un atto equiparato, che costituiscono *ex art. 25* della Costituzione le esclusive fonti delle norme penali, abbiano indicato con sufficiente specificazione le condizioni e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali è ricollegata la sanzione penale.

Non possono invece rientrare nella fattispecie criminosa violazioni di precetti contenuti in atti o decreti amministrativi non previsti espressamente, direttamente o indirettamente da una legge, o completamente avulsi dai suoi principi base.

La stessa Corte costituzionale (v. sent. 23 marzo 1966, n. 26; 25 marzo 1972, n. 69 e 12 marzo 1975, n. 58) ha avuto occasione di affermare la compatibilità di una simile tecnica di produzione delle norme giuridiche penali con la riserva di legge *ex art. 25* della Costituzione, purché, appunto, venga rispettato il requisito della «sufficiente specificazione», la dove, cioè, dal complesso della legge si evincano direttive vincolanti alle quali dovrà attenersi l'autorità amministrativa. Tale integrazione del precetto penale trova d'altronde giustificazione nell'esigenza di introdurre una disciplina di dettaglio su aspetti strettamente tecnici, che il legislatore non potrebbe adeguatamente considerare e per i quali si pone anche la necessità di uno strumento più duttile e più facilmente adeguabile al mutamento delle situazioni e delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Non pare quindi dubitabile che le condotte contestate agli imputati nel presente procedimento, in quanto costituenti violazione di specifici obblighi imposti dall'art. 31 del citato d. ministeriale 27 dicembre 1990, rientrino nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 17, legge 107, né tale integrazione della norma penale attraverso la disciplina di dettaglio dei decreti ministeriali può essere ritenuta illegittima in quanto trova comunque i suoi presupposti nei principi chiaramente espressi dalla legge che mira a garantire «il buon uso del sangue», l'ottimizzazione della raccolta e della distribuzione sul territorio dello Stato, in condizioni di massima sicurezza per la salute della collettività e al di fuori da ogni logica di mercato, imponendo, per il perseguimento di tali finalità, la riserva

di competenza alle strutture pubbliche tassativamente indicate, con individuazione specifica delle rispettive competenze, e la massima trasparenza, attraverso l'imposizione di modalità operative e obblighi di documentazione molto particolareggiati, nelle procedure di «gestione del sangue e suoi derivati».

Pertanto, là dove il d.m. impone, ad esempio, che le richieste di sangue indichino le generalità del paziente, che i centri trasfusionali distribuiscano il sangue solo dopo aver svolto accertamenti sulla compatibilità, che le unità di sangue non utilizzato vengano restituite al servizio trasfusionale nel più breve tempo possibile, non fa che dare concreta attuazione alla riserva della gestione del sangue alle strutture pubbliche del S.S.N., a ciò espressamente preposte dalla legge, e alla necessaria puntuale documentazione che la legge stessa impone per perseguire i suoi obbiettivi.

Poco chiaro e quindi non convincente appare pertanto l'inciso contenuto nell'ordinanza n. 311 del 9-22 luglio 1998 della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su analoga questione di legittimità, là dove afferma che «anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nell'imputazione alla quale il giudice *a quo* si riferisce non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla norma che viene denunciata come sospetta di illegittimità costituzionale, non essendo possibile ricostruire alcuna "violazione delle norme di legge" sulla base di norme secondarie come quelle indicate». La Corte, invero, sembra aver risolto con una mera affermazione di principio non sorretta da alcun tipo di argomentazione, il tanto dibattuto problema della norma penale in bianco e della sua integrazione da parte di fonti secondarie quali il decreto ministeriale, generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza pur con le dovute limitazioni, di fatto utilizzata e ritenuta legittima nella legislazione che regola altri settori.

Non ritiene quindi questo pretore di poter senz'altro escludere la rilevanza penale delle condotte ascritte agli imputati, che pure trovano la disciplina di dettaglio in fonti secondarie, apparendo invece ricorrenti i presupposti generalmente riconosciuti come necessari perché possa ritenersi ammissibile l'integrazione della norma penale.

Peraltro, la considerazione della natura meramente formale della violazione realizzata, il rilievo che dalla stessa non è scaturito alcun effettivo pregiudizio per la salute pubblica in quanto, di fatto, le unità di sangue non restituite non sono state né somministrate a persone diverse dai destinatari né, tanto meno, fatte oggetto di illecito commercio, e il convincimento, desumibile dalla situazione complessiva, quale emerge dalle risultanze istruttorie, che il fatto non sia inquadrabile in un più generale atteggiamento di inottemperanza alla disciplina vigente in materia, inducono a dubitare seriamente della congruità della pena che, in caso di condanna questo pretore sarebbe tenuto ad applicare agli imputati.

Ritiene quindi questo giudice di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, legge n. 107/1990, nella parte in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 400.000 a L. 20.000.000 nonché l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non inferiore ad anni due, per tutte le violazioni delle norme di legge che regolano il prelievo, la raccolta e la distribuzione di sangue umano ovvero la produzione e messa in commercio di suoi derivati, così come per chi svolge tali attività per fini di lucro.

In sostanza, cioè, si osserva che la citata norma impone un trattamento sanzionatorio estremamente severo, che consente ben poca graduazione della pena soprattutto per quanto concerne la pena detentiva e la sanzione accessoria, che hanno un minimo assai elevato, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla gravità o meno della violazione realizzata. Per quanto infatti possa convenirsi sull'opportunità di sanzionare anche le violazioni meramente formali, quali quella contestata agli imputati del procedimento pendente davanti a questo giudice, stante l'esigenza di garantire un effettivo controllo su tutta l'attività di gestione del sangue, senza zone d'ombra, onde evitare quelle situazioni che possono creare il presupposto per ulteriori condotte illecite, tuttavia non può non rilevarsi l'evidente ingiustizia dell'applicazione di sanzioni così poco differenti nell'entità della pena e che comunque incidono in modo così pesante sulla libertà individuale e sulla vita professionale dei responsabili, per condotte che possono assumere invece un'ampissima varietà di connotazioni e di gravità.

Basta infatti pensare alle ipotesi di vero e proprio commercio del sangue umano ovvero alla messa in circolazione di sangue non adeguatamente controllato e conservato, per rendersi conto di come esistano fattispecie, che verosimilmente sono proprio quelle che hanno ispirato il legislatore ad adottare una disciplina così completa e severa, che mettono seriamente a repentaglio la salute pubblica o realizzano, attraverso il perseguimento di interessi di tipo economico, finalità del tutto opposte a quelle perseguite dalla legge. Analogo giudizio non può sicuramente essere formulato per la condotta ascritta agli imputati.

Premesso tale giudizio complessivo di incongruenza e irrazionalità della pena prevista dalla legge, deve comunque valutarsi se sussistano i presupposti per sollevare in proposito questione di legittimità costituzionale.

In primo luogo, circa la generica ammissibilità di una simile eccezione, deve rilevarsi che se è vero che la giurisprudenza costituzionale è sempre stata molto cauta nell'affrontare le questioni relative all'entità della pena,

essendo questa espressione della più ampia discrezionalità del legislatore, tuttavia non sono mancate pronunce, soprattutto nei tempi più recenti, in cui le scelte sanzionatorie sono state oggetto di sindacato, per lo meno in quanto manifestamente irrazionali.

In particolare nella sentenza n. 341 del 25 luglio 1994, in materia di minimo edittale per il delitto di oltraggio, la Corte costituzionale nel ripercorrere la propria giurisprudenza in merito, ha da un lato ribadito che «non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, nè stabilire quantificazioni sanzionatorie» ma ha anche riaffermato che «alla Corte rimane il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza» richiamando il principio già espresso nella sentenza n. 409 del 1989 secondo cui «il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza». La stessa sentenza afferma quindi che «il principio di proporzionalità... nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni».

La Corte ha anche ricordato come in altre pronunce sia stato riconosciuto che la finalità rieducativa della pena «implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa dall'altra (sentenze 313/1990; 343/1993 e 422/1993)», per cui «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito, produce una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27 terzo comma Cost., che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione».

Alla luce di tali affermazioni di principio della stessa Corte costituzionale, che ne ha dato concreta applicazione nelle citate pronunce, può quindi ritenersi astrattamente ammissibile anche la questione di legittimità dell'art. 17, legge 107/1990.

In ordine alla rilevanza della questione si è in parte già detto; trattati infatti di norma che pare sicuramente applicabile per sanzionare le condotte contestate agli imputati ed è altresì innegabile che si verta proprio in quelle ipotesi di violazioni meramente formali, di contenuto marginale nel contesto della normativa complessiva, da cui sicuramente non sono scaturite ulteriori conseguenze pregiudizievoli per i singoli o per la collettività, né tanto meno espressione di interessi personali di ordine economico, che fanno apparire assolutamente irragionevole l'applicazione di pene tanto elevate.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene questo pretore che i principi espressi dalla Corte costituzionale in merito alla necessità dell'intrinseca razionalità della pena, sopra richiamati, ben si attagliano alla norma che questo pretore è chiamato ad applicare e possano quindi giustificare una pronuncia di illegittimità, quanto meno relativamente al minimo fissato dal legislatore sia per la pena detentiva che per la sanzione accessoria.

Invero, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione si è già evidenziato come l'art. 17, legge n. 107/1990, attraverso il sistema della normazione sintetica e il conseguente rinvio, per l'integrazione delle disposizioni tecniche, a fonti secondarie, viene a sanzionare condotte molto diverse tra loro, dotate di ben diversa capacità lesiva degli interessi che il legislatore intendeva tutelare, con una sanzione che, per avere il minimo predeterminato assai elevato ed una modesta possibilità di graduazione, finisce per assimilare, sotto il profilo della pena le condotte più gravi, quali il commercio del sangue o la distribuzione di sangue non adeguatamente controllato e conservato e, quindi, concretamente pericolose, con quelle che si risolvono nella semplice violazione di alcuni adempimenti di carattere essenzialmente formale, nel caso concreto lo smaltimento autonomo del sangue non utilizzato, anziché attraverso i canali istituzionali che di fatto neppure mettono in pericolo il valore oggetto di tutela.

Il legislatore, cioè, nel prevedere la medesima sanzione per tutte le violazioni e non consentendo un'adeguata graduazione delle pene alla diversa gravità delle condotte, sono il profilo sia oggettivo che soggettivo, ha di fatto equiparato situazioni innegabilmente molto diverse, rendendo altresì inevitabile per talune delle molteplici violazioni ipotizzabili, un'evidente sproporzione tra i danni ai diritti fondamentali dell'individuo che la sanzione provoca, e il disvalore del fatto illecito commesso. Tale situazione quindi, pare violare il principio costituzionale dell'art. 3 sia sotto il profilo dell'analogo trattamento di fatti diversi, sia sotto il profilo della proporzionalità tra pena e disvalore dell'illecito.

Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza di una sanzione e della sua proporzione alla gravità del fatto, impone infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la medesima sanzione e che nel caso di comportamenti significativamente diversi siano applicate pene diverse.

Quest'ultima considerazione pone dubbi di legittimità costituzionale della norma anche sotto il diverso profilo della funzione rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27, terzo comma della Costituzione rilevante non solo nella fase esecutiva ma già al momento dell'astratta previsione normativa. Tale finalità postula, infatti, che l'autore del reato avverta che il trattamento non è ingiusto, né eccessivo ma adeguatamente proporzionato al disvalore del fatto commesso, altrimenti prevale nel reo un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'ordinamento che gli preclude di comprendere il senso del trattamento punitivo e gli inibisce in radice la disponibilità psicologica a rendersi conto del torto commesso.

Non pare necessario argomentare oltre per sostenere che l'applicazione di una pena di almeno un anno di reclusione e della sanzione accessoria dell'interdizione per almeno due anni dall'esercizio della professione sanitaria, sia ben lontana dalla suddetta finalità rieducativa quando debba sanzionare condotte del tipo di quelle per cui questo pretore procede nei confronti degli imputati.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, legge n. 107/1990 nella parte in cui prevede la medesima sanzione, con un minimo edittale di anni uno per la reclusione e di anni due per la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria, per tutte le violazioni in esso contemplate.

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che la presente ordinaria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Genova, addì 2 febbraio 1999

Il pretore: CARPANINI

99C0333

N. 209

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dal pretore di Genova
nel procedimento penale a carico di Bruttini Giampaolo ed altri*

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittività - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL PRETORE

Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., 17, legge n. 107/1990 in relazione all'art. 31, d.m. 27 dicembre 1990 perché nelle qualità di direttore sanitario dell'ospedale e di primario responsabile dei rispettivi reparti, omettevano di restituire al centro trasfusionale competente, talune unità di sangue non utilizzate.

In particolare risulta contestata agli imputati la violazione dell'obbligo, introdotto dall'art 31 del d.m. 27 dicembre 1990, di restituire nel più breve tempo possibile al servizio trasfusionale le unità di sangue o di emocomponenti non utilizzate, accompagnate da un'attestazione del reparto richiedente circa le modalità con cui le stesse sono state conservate.

Tale condotta pare rientrare nella fattispecie introdotta della legge n. 107 del 4 maggio 1990 che all'art. 17 punisce con la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 400.000 a L. 20.000.000 «chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano in violazione delle norme di legge o per fini di lucro» ed aggiunge la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria.

La formulazione della norma incriminatrice che sanziona non le violazioni della presente legge ma le violazioni delle norme di legge pare confermare l'ampiezza dell'ipotesi sanzionatoria in quanto risulterebbero richiamate non solo le disposizioni contenute nella legge 107 da cui scaturiscano degli obblighi, ma anche quelle che non siano in esse contenute.

Il legislatore, cioè, ha ritenuto che solo la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni, anche di dettaglio che regolano le diverse fasi dalla raccolta alla distribuzione del sangue umano, o la produzione e commercializzazione dei suoi derivati, possa garantire la tutela della salute pubblica.

Sembrano quindi integrare reato, anche le violazioni degli obblighi precisati nei decreti ministeriali collegati alla legge 107, primo tra tutti il fondamentale d.m. 27 dicembre 1990 emanato in attuazione della previsione degli artt. 1 e 3, comma 2 della legge n. 107/1990, in quanto trovino il loro presupposto nei principi espressi nella legge stessa che deve indicare, con sufficiente specificazione, le condizioni e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione è collegata la norma penale.

La legge n. 107/1990, cioè, è una legge quadro per la disciplina delle attività trasfusionali, da cui risulta che le operazioni relative a tali attività sono di esclusiva competenza delle pubbliche strutture del Servizio nazionale le quali sono preposte alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, promuovono e praticano l'autotrasfusione, garantiscono il buon uso del sangue stesso.

I successivi decreti ministeriali, tra cui in primo luogo il d.m. 27 dicembre 1990, hanno introdotto la disciplina tecnica di dettaglio che consente la puntuale attuazione delle direttive impartite dalla legge, prevedendo tutta una serie di obblighi e di adempimenti, anche formali, finalizzati ad evitare il rischio che, sottraendo il sangue al controllo della struttura pubblica in una qualsiasi delle fasi che vanno dalla raccolta alla distribuzione, possa determinarsi un uso illegittimo dello stesso.

Proprio per realizzare il massimo grado di cautela, sentita come particolarmente necessaria per il momento di emergenza in cui la legge è stata introdotta, si è prevista la sanzione penale, e di considerevole entità, per qualsiasi violazione di legge che venga compiuta da chi preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, con ciò evidentemente rimandando alla normativa secondaria, di contenuto più squisitamente tecnico, per l'individuazione di quelle specifiche condotte che la legge intende sanzionare, pur sempre però nell'ambito delle suddette fasi di gestione del sangue e nel rispetto dei criteri ispiratori e delle direttive fissate dalla legge.

Tale tecnica legislativa non è inusuale, soprattutto nelle materie che richiedono la soluzione di problemi tecnici che il legislatore non sarebbe in grado di affrontare, e viene ritenuta in generale perfettamente compatibile con i precetti costituzionali della riserva di legge e tassatività, purché la legge o un atto equiparato, che costituiscono *ex art. 25 Cost.* le esclusive fonti delle norme penali, abbiano indicato con sufficiente specificazione le condizioni e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali è ricollegata la sanzione penale.

Non possono invece rientrare nella fattispecie criminosa violazioni di precetti contenuti in atti o decreti amministrativi non previsti espressamente, direttamente o indirettamente da una legge, o completamente avulsi dai suoi principi base.

La stessa Corte costituzionale (v. sent. 23 marzo 1966, n. 26; 25 marzo 1972, n. 69 e 12 marzo 1975, n. 58) ha avuto occasione di affermare la compatibilità di una simile tecnica di produzione delle norme giuridiche penali con la riserva di legge *ex art. 25 Cost.*, purché, appunto, venga rispettato il requisito della «sufficiente specificazione», la dove, cioè, dal complesso della legge si evincano direttive vincolanti alle quali dovrà attenersi l'autorità amministrativa. Tale integrazione del precetto penale trova d'altronde giustificazione nell'esigenza di introdurre una disciplina di dettaglio su aspetti strettamente tecnici, che il legislatore non potrebbe adeguatamente considerare e per i quali si pone anche la necessità di uno strumento più duttile e più facilmente adeguabile al mutamento delle situazioni e delle conoscenze tecnico-scientifiche.

Non pare quindi dubitabile che le condotte contestate agli imputati nel presente procedimento, in quanto costituenti violazione di specifici obblighi imposti, dall'art. 31 del citato d.m. 27 dicembre 1990, rientrino nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 17, legge n. 107, né tale integrazione della norma penale attraverso la disciplina di dettaglio dei decreti ministeriali può essere ritenuta illegittima in quanto trova comunque i suoi presupposti nei principi chiaramente espressi dalla legge che mira a garantire «il buon uso del sangue», l'ottimizzazione

della raccolta e della distribuzione sul territorio dello Stato, in condizioni di massima sicurezza per la salute della collettività e al di fuori da ogni logica di mercato, imponendo, per il perseguimento di tali finalità, la riserva di competenza alle strutture pubbliche tassativamente indicate, con individuazione specifica delle rispettive competenze, e la massima trasparenza, attraverso l'imposizione di modalità operative e obblighi di documentazione molto particolareggiati, nelle procedure di «gestione del sangue e suoi derivati».

Pertanto, là dove il d.m. impone, ad esempio, che le richieste di sangue indichino le generalità del paziente, che i centri trasfusionali distribuiscano il sangue solo dopo aver svolto accertamenti sulla compatibilità, che le unità di sangue non utilizzato vengano restituite al servizio trasfusionale nel più breve tempo possibile, non fa che dare concreta attuazione alla riserva della gestione del sangue alle strutture pubbliche del S.s.n., a ciò espressamente preposte dalla legge, e alla necessaria puntuale documentazione che la legge stessa impone per perseguire i suoi obbiettivi.

Poco chiaro e quindi non convincente appare pertanto l'inciso contenuto nell'ordinanza n. 31 del 9-22 luglio 1998 della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su analoga questione di legittimità, là dove afferma che «anche volendo prescindere dal considerare che i fatti contestati nell'imputazione alla quale il giudice *a quo* si riferisce non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla norma che viene denunciata come sospetta di illegittimità costituzionale, non essendo possibile ricostruire alcuna "violazione delle norme di legge" sulla base di norme secondarie come quelle indicate». La Corte, invero, sembra aver risolto con una mera affermazione di principio non sorretta da alcun tipo di argomentazione, il tanto dibattuto problema della norma penale in bianco e della sua integrazione da parte di fonti secondarie quali il decreto ministeriale, generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza pur con le dovute limitazioni, di fatto utilizzata e ritenuta legittima nella legislazione che regola altri settori.

Non ritiene quindi questo pretore di poter senz'altro escludere la rilevanza penale delle condotte ascritte agli imputati, che pure trovano la disciplina di dettaglio in fonti secondarie, apparendo invece ricorrenti i presupposti generalmente riconosciuti come necessari perché possa ritenersi, ammissibile l'integrazione della norma penale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1999).

99C0334

N. 210

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dal pretore di Genova
nel procedimento penale a carico di Merler Mario ed altra*

Sanità pubblica - Raccolta e distribuzione di sangue umano e di emoderivati in violazione di norme di legge o per fini di lucro - Trattamento sanzionatorio - Pena minima edittale e pena accessoria - Eccessiva afflittività - Mancata graduazione della pena - Ingiustificato eguale trattamento di condotte di diverso disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL PRETORE

Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., 17, legge n. 107/1990 in relazione agli artt. 1, 4, 5 e 6 della medesima legge, perché nelle qualità di direttore sanitario dell'ospedale e di primario responsabile del reparto di anestesia e rianimazione, realizzavano un centro trasfusionale per autotrasfusioni, senza rientrare tra le strutture tassativamente indicate dalla legge e non essendo convenzionato con alcuna struttura pubblica.

In particolare risulta contestata agli imputati la violazione della riserva introdotta dalla legge in favore delle sole strutture in essa specificamente individuate, di tutte le attività inerenti alla raccolta e distribuzione del sangue e, in particolare, di quella particolare attività costituita dall'autotrasfusione.

Tale condotta pare rientrare nella fattispecie introdotta della legge n. 107 del 4 maggio 1990 che all'art. 17 punisce con la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 400.000 a L. 20.000.000 «chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano in violazione delle norme di legge o per fini di lucro» ed aggiunge la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione se il colpevole è persona che esercita la professione sanitaria.

La formulazione della norma incriminatrice che sanziona non le violazioni della presente legge ma le violazioni delle norme di legge pare confermare l'ampiezza dell'ipotesi sanzionatoria in quanto risulterebbero richiamate non solo le disposizioni contenute nella legge 107 da cui scaturiscano degli obblighi, ma anche quelle che non siano in essa contenute.

Nel caso specifico, peraltro, è all'interno della stessa legge n. 107/1990 che si rinviene il precetto che si assume violato dagli imputati. In particolare è la legge che agli artt. 4, 5 e 6 impone che le attività trasfusionali possano essere effettuate solo nelle strutture ospedaliere dei centri trasfusionali e dei servizi di immunoematologia e trasfusione, mentre l'ampissima elencazione delle attività di competenza dei suddetti centri, contenuta nell'art. 5 e richiamata in buona parte nell'art. 6, che comprendono tra l'altro, espressamente, l'autotrasfusione, dimostra come in pratica qualsiasi attività inerente alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, deve obbligatoriamente essere effettuata all'interno di dette strutture.

Non vi è dubbio d'altronde che anche l'autotrasfusione, che altro non è che una trasfusione con sangue che è stato prelevato dallo stesso paziente cui è destinato, rientra nella nozione di attività trasfusionali, sia perché essa contempla quelle stesse attività di raccolta e conservazione del sangue umano, in vista della sua reimmissione, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 107/1990, sia perché ad essa fa specifico riferimento l'art. 16 della citata legge, dedicato esclusivamente alle autotrasfusioni;

Evidente, d'altronde, è l'analogia delle modalità operative tra le pratiche di autotrasfusione e le altre pratiche trasfusionali e tra le esigenze di cautela che dette attività impongono, soprattutto per quanto concerne la fase di conservazione e di utilizzazione.

Significativo d'altronde è che tra le funzioni espressamente attribuite ai servizi di immunoematologia e trasfusione e ai centri trasfusionali, vi sia quello di promuovere e praticare l'autotrasfusione.

Che si tratti di competenza esclusiva lo si ricava tra l'altro dal fatto che, per quei presidi ospedalieri che non dispongano del servizio di immunoematologia o di centro trasfusionale, vi è l'obbligo di munirsi di frigoemoteca e di collegarsi con il suddetto servizio o centro territorialmente competente (art. 6, comma 3). Non pare quindi dubitabile, che la riserva di competenza pubblica operi anche nei confronti dell'attività di autotrasfusione per cui costituisce violazione dell'art. 17 attuare le relative attività in ambienti a ciò non legittimati in forza della medesima legge.

Tale interpretazione è stata d'altronde ribadita in successivi decreti, quali il d.m. 1º settembre 1995.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 208/1999).

99C0335

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DIFERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFRONZANO**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S. a. s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILO
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 26
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 1 5 0 9 9 *

L. 7.500